

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3297

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

(BOSSI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo
in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio
e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi

Presentato il 22 ottobre 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. L'ordine del giorno 9/2523/3, approvato dal Parlamento in data 26 marzo 2002, in occasione della discussione del decreto-legge « sblocca centrali » (decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), impegna il Governo alla presentazione di un disegno di legge di complessivo riordino e riforma del settore energetico.

L'esigenza era già stata avvertita dal Governo, anche se in una diversa prospettiva, allorché aveva presentato al Parlamento il disegno di legge sulla semplificazione (atto Camera n. 2579), il quale, all'articolo 6, prevede una delega per l'adozione di un testo unico di riordino della normativa in materia. Trattasi, in quest'ultimo caso, di una sistemazione organica della variegata normativa interessante i diversi settori dell'energia, sistemazione che si inquadra in quell'opera di « codificazione » che, in varie materie, si è inteso intraprendere con il disegno di legge sulla semplificazione.

2. Con questo disegno di legge, invece, il Governo intende perseguire un complessivo riordino ed una riforma del settore dell'energia, tenendo conto degli orientamenti propositivi che sono emersi nel corso dell'indagine conoscitiva che ha visto impegnata la X Commissione della Camera dei deputati e che sono stati espressi nel documento conclusivo di questa.

Secondo tali orientamenti, il Governo, attese le esigenze riguardanti gli aspetti economici e le istanze di carattere istituzionale, presenta un disegno di legge di riordino del settore energetico tenendo conto di tre direttrici:

definizione delle competenze dello Stato e delle regioni secondo il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione;

completamento della liberalizzazione dei mercati;

incremento dell'efficienza del mercato interno.

3. Sul primo punto il Governo è impegnato nell'opera che gli deriva dal nuovo assetto costituzionale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per il quale, come è noto, la « produzione, trasporto e distribuzione nazionale » dell'energia sono catalogati tra le materie a legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma), sicché, per questi aspetti, il potere legislativo del Parlamento è limitato alla fissazione di principi fondamentali.

Tuttavia, per il settore energetico, rilevano anche profili attinenti ad altre materie esplicitamente considerate quali materie di competenza esclusiva dello Stato; esse sono: la tutela della concorrenza, la

tutela dell'ambiente, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la tutela della sicurezza, tutte materie che, come si è detto, attengono alla legislazione esclusiva dello Stato.

4. In questo contesto, peraltro, il Governo ha già manifestato le linee della sua azione con l'approvazione dello schema del disegno di legge « La Loggia », atto Senato n. 1545, (disegno di legge recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ») per il quale, in via transitoria, il Governo è delegato ad adottare un provvedimento legislativo che proceda ad una mera ricognizione dei principi già esistenti nell'ordinamento e che si pongano come principi fondamentali per la potestà legislativa regionale.

Il disegno di legge in esame ha invece una portata diversa dal momento che non si tratta di procedere ad una ricognizione di principi già esistenti, ma, al contrario, si vogliono configurare principi anche nuovi, quali postulati dalle esigenze da ultimo avvertite, talune delle quali imposte anche dal nuovo modo di essere del sistema istituzionale della Repubblica.

Anzi, in proposito, ulteriormente riflettendo sulle considerazioni finali della citata indagine conoscitiva della Camera dei deputati, ci si deve domandare se il settore dell'energia non possa avere una sua sistemica organizzazione così da essere configurato come un ordinamento sezionale.

C'è da domandarsi, cioè, se la portata e la complessità — espressioni dei vari interessi coinvolti — della normativa in materia; la varietà dei soggetti che in essa agiscono; la presenza di un'Autorità indipendente di regolazione; la presenza di norme di chiusura, non costituiscano, già di per sé, elementi di un ordinamento settoriale del quale occorrerebbe soltanto meglio evidenziare gli elementi portanti e chiarire la configurazione.

Ma è questa un'operazione sistematica di certo non agevole e soprattutto di dubbia proficuità dal momento che la

pluralità delle fonti e l'esistenza di più ordinamenti rendono problematica l'ammissibilità di un ordinamento, sia pure settoriale, che li attraversi e che sia caratterizzato da una propria autonomia.

5. In ogni caso, aldilà di questa — possibile o meno — opera di sistemazione, sia normativa che istituzionale, è ora necessario, anche per adempiere alle sollecitazioni del Parlamento, prendere le mosse dalle conclusioni alle quali è pervenuta la citata indagine conoscitiva, conclusioni che non possono non costituire linee guida per la predisposizione del disegno di legge di cui ci si occupa.

Esse possono così sintetizzarsi:

pieno ancoraggio dell'Italia alla costruzione europea, primo presupposto giuridico per l'elaborazione di una politica energetica rinnovata, nella legittima aspettativa che nell'applicazione dei principi comunitari ci si muova nel modo più armonico fra i diversi Paesi e nella prospettiva di un'effettiva parità di condizioni formali e sostanziali. Sino a quando ciò non si realizzi non possono essere escluse iniziative a tutela delle condizioni di reciprocità tra operatori;

attuazione del nuovo articolo 117 della Costituzione che demanda alla legge dello Stato la definizione dei principi fondamentali in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia a cui dovrà attenersi la legislazione regionale;

adozione, in materia di liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas, di indirizzi di politica generale da parte del Governo ed indirizzi settoriali da parte del Ministro delle attività produttive; pieno esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti dell'Autorità indipendente di regolazione del settore anche attraverso l'utilizzo e il potenziamento dello strumento del Documento di programmazione economico-finanziaria;

istituzione di uno strumento organizzativo di raccordo fra Stato ed autonomie regionali e definizione delle relative procedure;

completamento della liberalizzazione dei mercati energetici ed incremento dell'efficienza del mercato interno, attraverso i seguenti interventi:

abolizione del reintegro alle imprese della quota non recuperabile degli investimenti effettuati per l'attività di generazione di energia elettrica (*stranded cost*);

semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti e per le linee;

incentivi alla nascita di microcentrali;

cessione di ulteriore capacità produttiva da parte dell'Enel Spa;

riorganizzazione delle società di gestione del mercato elettrico attraverso:

unificazione della proprietà e della gestione della rete;

impulso all'avvio della borsa elettrica avendo cura che ciò avvenga dopo la cessione della terza GENCO e il monitoraggio del funzionamento della borsa affinché si affermi una logica virtuosa di mercato;

impulso all'avvio dell'operatività dell'acquirente unico, fornitore del mercato dei clienti vincolati;

nel settore della distribuzione: valorizzazione del ruolo delle imprese che fanno capo ad enti locali attraverso una efficiente applicazione dei principi di contendibilità laddove la concorrenza non può realizzarsi;

diversificazione degli approvvigionamenti attraverso:

valorizzazione dei giacimenti nazionali di idrocarburi liquidi e gassosi, incentivando — nel pieno rispetto dei principi di tutela ambientale — gli investimenti per la ricerca e la coltivazione, attraverso lo snellimento e la semplificazione delle procedure per il rilascio dei permessi e delle concessioni;

diversificazione delle provenienze del gas naturale, favorendo il completamento della rete dei metanodotti ed incentivando la realizzazione di terminali di ricezione e di rigassificazione di GNL;

incentivazione all'utilizzo di idrocarburi liquidi derivati da metano;

incentivazione all'utilizzo pulito del carbone, attraverso la messa a punto di impianti a tecnologia avanzata che riducono l'impatto ambientale di questo combustibile ed abolizione della *carbon tax*;

rivalutazione del ruolo del nostro Paese nel settore della ricerca, in particolare nel nucleare;

rafforzamento del ruolo delle fonti rinnovabili rivalutando la loro valenza strategica e quantificando le risorse che potranno essere destinate a questa finalità;

riforma del sistema degli incentivi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili avente come obiettivo il raggiungimento degli *standard* europei e del Protocollo di Kyoto in termini di energia prodotta da fonti rinnovabili, incentivando le fonti che raggiungano questi obiettivi con *performance* economiche confrontabili con il costo del petrolio;

rafforzamento del sistema di interconnessione delle infrastrutture su scala mondiale.

6. Nell'ambito delle linee guida individuate dall'indagine conoscitiva della X Commissione della Camera dei deputati un'organica disciplina della materia potrebbe pertanto articolarsi secondo il seguente schema:

Capo I Principi ed obiettivi della legislazione nel settore dell'energia.

Capo II Rapporti con le autonomie regionali e locali e le Autorità.

Capo III Norme per il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici ai fini della tutela della concorrenza e dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento.

Capo IV Interventi correttivi per lo sviluppo della concorrenza.

Capo V Misure per la diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza e dell'ambiente.

7. Con il capo I vengono individuati i principi e gli obiettivi della legislazione nel settore dell'energia. Una rigorosa applicazione dell'articolo 117 della Costituzione vorrebbe che il legislatore nazionale si fermasse alla determinazione dei principi fondamentali della materia oggetto di un riparto concorrenziale. Invece, dalle riunioni che si sono avute con i rappresentanti regionali e che hanno costituito rilevante momento propedeutico all'elaborazione dello schema di disegno di legge, è emersa la richiesta, proveniente proprio dai detti rappresentanti, della fissazione, in questo strumento legislativo, degli obiettivi comuni della politica energetica nazionale.

In tal modo alla determinazione formale dei principi fondamentali nella materia si accompagna una indicazione degli obiettivi generali della politica energetica che in tal modo ancor più coordinano la comune azione dello Stato e delle regioni nel settore.

Trattasi di un completamento del quadro generale e di fondo che è apparso opportuno recepire nel provvedimento legislativo perché ancor più completa il sistema generale e recepisce una richiesta degli importanti protagonisti del settore quali devono ritenersi gli enti regionali.

In ogni caso, il provvedimento si apre (articolo 1) con l'enunciazione della portata della nuova legge, la quale, nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (il pieno e convinto ancoraggio alla costruzione europea di cui parla la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva della X Commissione della Camera dei deputati) pone i principi fondamentali in materia energetica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Tali principi sono quelli che la legge espressamente individua. Ad essi, per ra-

gioni di completezza dell'ordinamento giuridico, ed al fine di evitare che possano esservi zone « grigie » ovvero vuoti di sistema, si sono aggiunti, altresì, quelli che possono desumersi dalla legislazione statale vigente in materia e che, evidentemente, saranno invocabili solo in assenza di principi fondamentali.

Sono poi individuate, con la stessa legge, le norme che lo Stato, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, può emanare, ai sensi sempre dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nelle materie ad esso riservate, vale a dire: la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai fini di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Infine, la norma pone — e lo iscrive tra i principi fondamentali — un canone comportamentale per lo Stato prevedendo che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i principi generali per la sua articolazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti avvalendosi anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali allo scopo previsti dalla stessa legge.

Chiude la norma la disposizione che prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformino ai principi della legge, secondo le disposizioni degli statuti, nonché la salvaguardia delle prerogative statutarie, già previste dalle vigenti leggi.

Con l'articolo 2 sono posti i primi e basilari principi attinenti al regime delle attività del settore energetico.

Nei suoi tre commi la norma enuncia le attività che devono svolgersi in regime di piena libertà, pur nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico; quelle invece limitate perché di interesse pubblico e pertanto sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità com-

petenti; quelle, invece, riservate alle pubbliche autorità e che si svolgono secondo lo strumento organizzatorio della concessione.

Sono pertanto definite libere, alla stregua peraltro di quanto, per talune di esse, già previsto nel nostro ordinamento in applicazione delle direttive comunitarie di liberalizzazione dei mercati energetici, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente, le attività di produzione, importazione, esportazione, trasformazione, stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia.

Sono, invece, ritenute di interesse pubblico le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia e sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

Sono, infine, riservate le attività di distribuzione di energia, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica, che possono essere attribuite in concessione.

Con l'articolo 3 sono stabiliti gli obiettivi generali della politica energetica del Paese che, come si è detto, sono stati un'esplicita richiesta dei rappresentanti regionali nel corso delle riunioni avutesi per la preparazione del testo.

Si tratta di obiettivi volti a garantire taluni imprescindibili comuni interessi, nell'ambito delle strategie dirette a rendere competitivo il « sistema Paese »: quali quelli della sicurezza, della flessibilità e della continuità degli approvvigionamenti di energia in quantità commisurata alle esigenze, la promozione del funzionamento unitario dei mercati dell'energia, l'uguaglianza di fruizione ed il riequilibrio territoriale, l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale diversificando altresì le fonti energetiche primarie, le zone geogra-

fiche di provenienza, le modalità di trasporto, eccetera.

Con il comma 2 si statuisce che il conseguimento degli anzidetti obiettivi viene assicurato dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dalle Autorità di regolazione sulla base dei principi già fissati nell'articolo 118 della Costituzione cui si aggiunge il principio di leale collaborazione tante volte richiamato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Con l'articolo 4 sono previsti per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obblighi ai quali essi devono attenersi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dell'energia su tutto il territorio nazionale, in condizioni di omogeneità, sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione dei prezzi e determinazione delle tariffe.

Tali principi sono quelli elencati dalle lettere da *a*) a *i*) del comma 1 della norma, e sono volti ad assicurare il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati, l'assenza di vincoli, ostacoli od oneri, esclusi quelli istituiti a tutela dell'ambiente; l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio; l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia; l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, assicurando almeno l'equilibrio fra domanda e offerta di energia a livello regionale, prevedendo, in conformità ad uno specifico ordine del giorno della Camera dei deputati (9/2523/6 onorevole Patria ed altri) eventuali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale qualora le esigenze connesse alle attività strategiche richiedano concentrazioni territoriali [vedi lettera *f*)]; la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato; procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazione in regime di libero mercato,

nonché la realizzazione delle infrastrutture; la valutazione, nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio.

Con il comma 2 della stessa norma è poi previsto che gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia ovvero di potenziamento o trasformazione di impianti di produzione esistenti possano concludere accordi che individuino, tra le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, anche condizioni di fornitura di energia ai clienti dell'area.

Trattasi di norma volta a perseguire, in conformità agli indirizzi resi dal Parlamento (in particolare con la risoluzione della X Commissione della Camera dei deputati, n. 7-00130, onorevole Saglia ed altri) il contemperamento tra diversi interessi pubblici, a mezzo anche di una compensazione tra i rispettivi benefici.

Con gli articoli 5 e 6 si provvede a disciplinare l'attribuzione delle funzioni amministrative nel settore energetico.

La disciplina è attuata a mezzo delle due norme delle quali la prima (articolo 5) si limita alla riaffermazione, nella legge ordinaria di riordino e riforma del settore, dei principi costituzionali di cui all'articolo 118 della Costituzione (comma 2) ed al riconoscimento della potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della determinazione, con proprie leggi, dell'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrative non attribuiti allo Stato, ferme, ovviamente, le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Con l'articolo 6, invece, si provvede alla disciplina dei compiti e delle funzioni dello Stato perché rientranti nelle materie a competenza esclusiva e ciò sia con riguardo al settore energetico in generale (comma 1) sia con riguardo ai settori elettrico (comma 2) e del gas naturale (comma 3). È pertanto previsto, che lo Stato eserciti: le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; la definizione del quadro di programmazione di settore; la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le

norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata; l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al Ministero dell'interno dalla legislazione vigente; l'imposizione e la vigilanza sulle scorte petrolifere obbligatorie; la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate con legge statale di interesse nazionale; la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate con legge statale di interesse nazionale; la utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia; le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate; la fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico; la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1987, di seguito denominata « Conferenza unificata »; la definizione, d'intesa con la Conferenza unificata, dei principi generali per la articolazione territoriale degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico.

Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e

dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi; la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale; l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, anche alla luce dei piani regionali di sviluppo del servizio elettrico; l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione; l'adozione di indirizzi e di misure per salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione; l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica; la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica; la quantificazione dell'obbligo, a carico di produttori ed importatori, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili, e le regole generali per la commercializzazione dei « certificati verdi ».

Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza; l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti; le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata; l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento

coordinato del sistema di stoccaggio, e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale; l'adozione, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, di misure temporanee di salvaguardia.

8. Dopo la fissazione dei principi fondamentali e degli obiettivi generali nel settore dell'energia, prima di affrontare la parte normativa volta al completamento del processo di liberalizzazione nell'ottica della tutela della concorrenza e dell'unità dell'ordinamento, sono previste, nel capo II, tre norme di contenuto essenzialmente organizzatorio volte a garantire la funzionalità del sistema nelle sue più proprie espressioni istituzionali. Sono infatti previsti meccanismi di raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome con l'intervento altresì definitorio dei relativi criteri da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-regioni ».

È prevista, poi, un'apposita struttura volta a favorire la cooperazione tra gli organi ed il confronto e lo scambio dei flussi informativi.

Sono infine bilanciati in modo più appropriato i rapporti tra l'Autorità di regolazione e quella di governo.

Pertanto, con l'articolo 7 si prevede che per il conseguimento degli obiettivi generali di politica energetica lo Stato, le regioni e le province autonome individuino specifiche esigenze di intervento che propongono agli organi istituzionali competenti, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Se le iniziative prevedono una ripartizione di compiti fra regioni e province autonome, la Conferenza Stato-regioni ovviamente, definirà gli specifici criteri di individuazione dei rispettivi compiti.

Con l'articolo 8 si istituisce, presso il Ministero delle attività produttive una struttura (l'Osservatorio permanente sull'energia) volta a rafforzare la cooperazione fra Stato e regioni attraverso una

sede istituzionale di confronto, diretta ad agevolare lo scambio di notizie e valutazioni e innescando un circuito simmetrico di informazioni che aiuti a superare il sistema dualistico di separazione delle competenze, sostituendolo con un meccanismo di cooperazione e integrazione conformemente al nuovo assetto delineato con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle attività produttive e ne fanno parte, oltre al presidente, 15 membri dei quali 8 di nomina statale e 7 designati dalle regioni.

È previsto che proprio per assicurare lo scambio dei necessari flussi informativi l'Autorità di regolazione partecipi a periodiche riunioni.

L'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria operativa costituita dall'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

Infine, con l'articolo 9, nel quadro delle norme che regolano i rapporti tra le istituzioni del settore dell'energia e stabiliscono nuovi e più efficienti meccanismi di cooperazione e scambio, si definisce un nuovo modello organizzativo tra il Governo e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ottica dell'indicato, più corretto bilanciamento dei rispettivi poteri.

In particolare, l'obiettivo della norma proposta è di rendere più efficace il raccordo tra la funzione governativa di indirizzo, riconosciuta anche dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione nei servizi di pubblica utilità, e l'esercizio da parte della stessa Autorità dei compiti e delle funzioni ad essa affidate dalla stessa legge e dalle successive leggi del settore. Negli anni scorsi, infatti, si sono sperimentati sovrapposizioni di ruoli ovvero ritardi nell'adozione di specifici provvedimenti che hanno reso più complesso il governo dei processi di liberalizzazione nel mercato dell'energia, soprattutto nel delicato momento di transizione dal vecchio assetto monopolistico al nuovo sistema di mercato.

In questa opera di esame e ridefinizione dei rapporti, si è ritenuto indispensabile effettuare una distinzione tra le

funzioni tipiche di regolamentazione e di disciplina tecnica del settore, che il legislatore ha voluto attribuire ad un'Autorità indipendente e « terza » ancorché coerente con gli indirizzi generali del governo, ed i compiti più propriamente di tipo amministrativo, che la legislazione dei settori, e, soprattutto, i due decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie sulla liberalizzazione del mercato elettrico e del gas, hanno posto in capo all'Autorità, con una funzione di integrazione e specificazione di analoghe competenze amministrative attribuite al Ministero delle attività produttive. L'assunto è, infatti, che sia gli strumenti di indirizzo, sia le forme di esercizio dell'eventuale potere sostitutivo e revocatorio, debbano tenere conto della diversa natura della funzione ed essere attribuiti, di conseguenza, ad un adeguato livello istituzionale.

Il comma 1 riprende la previsione dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa al potere del Governo di indicare alle Autorità, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo del settore, per specificare che da tale indicazione vengono definiti gli indirizzi per l'esercizio da parte dell'Autorità delle funzioni ad essa attribuite dalla medesima legge n. 481 del 1995. Tra le più significative, la definizione delle tariffe e degli obiettivi di recupero di efficienza del servizio, l'emanazione delle direttive sull'erogazione dei servizi e sui livelli generali di qualità delle prestazioni all'utente, il controllo sulla trasparenza delle modalità di accesso, l'intervento sui reclami e sulle istanze presentate dagli utenti, la formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento sui servizi e sulle relative forme di mercato.

La definizione degli indirizzi è, in questo caso, esplicitamente agganciata all'individuazione delle esigenze programmatiche di sviluppo del Paese, come effettuata dal Governo e approvata dal Parlamento.

Il comma 2 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo e del potere revocatorio, nel caso di mancato esercizio della fun-

zione ovvero di difformità rispetto agli indirizzi generali. In tal caso, la procedura nella specie prevista viene collocata ad un livello istituzionale coerente con la natura della funzione e con gli stessi criteri utilizzati per la nomina dei componenti dell'Autorità (decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive), prevedendone la comunicazione ai Presidenti delle Camere.

I commi 3 e 4 prevedono strumenti di indirizzo e l'esercizio del potere di sostituzione da parte del Ministro delle attività produttive, nel caso di compiti amministrativi diversi, non rientranti tra la missione tipicamente affidata all'Autorità di regolazione. In questo caso, la maggiore efficacia d'intervento può essere garantita con l'attribuzione esplicita al Ministro di uno strumento di raccordo con i principi e gli obiettivi generali della politica energetica, come definiti dal presente disegno di legge, e di poteri di intervento, nel caso di inerzia ovvero di violazione degli indirizzi.

Il comma 5 prevede la definizione di un termine perentorio per l'esercizio da parte dell'Autorità delle funzioni consultive (rilascio pareri, iniziative di proposta, eccetera) nei confronti del Ministero delle attività produttive. La finalità è di rimediare a ritardi che si sono riscontrati nella pratica e che impediscono di procedere all'emanazione di atti necessari, per mancanza di atti procedurali.

Il comma 6 specifica, infine, che i provvedimenti sostitutivi sono emanati nel rispetto del criterio di proporzionalità nei confronti delle finalità perseguite.

9. Con il capo III, secondo quanto in apertura già si è detto, e secondo le indicazioni del documento conclusivo della citata indagine conoscitiva, sono previste norme per il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici ai fini della tutela della concorrenza e dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento.

Con l'articolo 10 si pone l'obiettivo, al comma 1, di unificare la proprietà e la gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica in capo all'attuale gestore. Nella norma è altresì previsto a mezzo della quotazione in borsa del sog-

getto derivante da tale unificazione la successiva privatizzazione del soggetto riunificato.

A tal fine si sono rese necessarie le modifiche (comma 2) alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che stabiliscono la separazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, eliminando i vincoli giuridici che impediscono al gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di essere anche proprietario della rete e di provvedere direttamente alla tempestiva attuazione degli interventi di sviluppo e manutenzione, oggi deliberati dal gestore ma a carico dei singoli proprietari.

Il comma 3 mira a promuovere la realizzazione, da parte di soggetti diversi dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di nuove infrastrutture di interconnessione del sistema elettrico nazionale con l'estero (cosiddetto « *merchant line* »), al fine di conseguire una maggiore integrazione del mercato italiano con quello europeo, aumentare la sicurezza di approvvigionamenti e l'economicità dell'energia elettrica disponibile sulla rete nazionale.

A tal fine, si consente al soggetto che investe in tali infrastrutture di allocare, in regime di accesso negoziato, una quota rilevante della nuova capacità di trasporto realizzata, per un periodo di tempo definito dalla legge.

Con il comma 4 si danno indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione della tariffa affinché adegui il tasso di remunerazione del capitale investito a quelli riconosciuti negli altri Paesi europei.

Pertanto, la norma introduce criteri atti ad assicurare, pur nell'ambito del sistema tariffario vigente, che le tariffe definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas abbiano riguardo a valori del capitale investito e ad un adeguato tasso di rendimento, individuato in quello riconosciuto ai titoli di Stato di lungo termine. La norma prevede inoltre un'equa ripartizione tra utenti ed imprese delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese stesse rispetto agli obiettivi fissati dall'Au-

torità attraverso il meccanismo del *price-cap*, consentendo un parziale riutilizzo da parte delle imprese elettriche dei conseguenti benefici economici, a fini anche di successivi investimenti.

Con l'articolo 11 si innova l'attuale sistema e pertanto si delinea un nuovo assetto regolatorio e proprietario delle reti di trasporto dell'energia e segnatamente della rete di trasmissione elettrica e della rete di trasporto nazionale del gas.

Queste reti si configurano, infatti, come veri e propri monopoli naturali, il cui accesso si vuole che sia garantito a tutti gli operatori secondo i principi di neutralità, uguaglianza e non discriminazione. Ed è per queste ragioni che tali reti devono essere terze rispetto a tutti gli operatori del settore. La norma, inoltre, introduce un limite al possesso delle reti stesse da parte dei soggetti ancora a controllo pubblico, siano essi nazionali o di altri Stati. Si tratta di ribadire, in modo netto, una scelta politica che vuole garantire l'uscita dello Stato dalla gestione diretta di questi settori. Con il comma 1, pertanto, si stabilisce che le società operanti nelle altre attività della filiera, e, più in particolare, dal lato dell'offerta di energia, ed in ogni caso le società a controllo pubblico, di qualunque nazionalità esse siano, non possono detenere posizioni di controllo nelle società di gestione delle reti, in particolare non possono detenere una quota di capitale in dette società superiore al 10 per cento.

Il comma 2 prevede di escludere dal limite citato le sole porzioni delle reti elettriche che sebbene ricadenti nella definizione generale di rete nazionale dal punto di vista della unitarietà e sicurezza tecnica, sono in realtà collegamenti di lunghezza inferiore ai 10 chilometri fra centrali elettriche e le grandi linee di trasmissione elettriche, nonché alcune tipologie di nuove infrastrutture per le quali la legge riconosce il regime di accesso negoziato in deroga al generale principio di accesso regolato, sempre in coerenza con le direttive comunitarie.

Il comma 3 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze la fissazione

della data di entrata in vigore di tale assetto, comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 12 si definisce, in piena coerenza con il dettato comunitario e in analogia con quanto già delineato per il settore elettrico, nonché sulla base dei principi dell'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, un criterio di allocazione della nuova capacità di importazione di gas naturale, nella misura del 20 per cento basato sul merito economico. Ciò assicura al Paese la disponibilità strategica di tale fonte energetica, tra l'altro fra le migliori dal punto di vista dell'impatto ambientale, promovendo un quadro di concorrenzialità fra gli operatori che si affacciano sul mercato del gas naturale del nostro Paese.

In piena coerenza con l'assetto ordinamentale del settore, la definizione delle condizioni tecnico-economiche per l'attuazione di tale criterio è demandata alla Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Con l'articolo proposto, pertanto, si provvede a stabilire direttamente il criterio di accesso nei punti di importazione della rete nazionale che, a vantaggio degli stessi utenti, è individuato nel suddetto criterio in modo da creare le condizioni per una diminuzione del prezzo del gas in Italia, che, come noto, risulta al di sopra della media europea.

È altresì stabilito che, in caso di distorsioni nel corretto funzionamento del mercato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotti gli opportuni rimedi nei confronti degli importatori.

Con l'articolo 13 si provvede ad una semplificazione, secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei procedimenti di autorizzazione per le reti di trasporto dell'energia, ed infatti la recente individuazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, (« legge obiettivo »), operata con delibera CIPE, include alcune infrastrutture energetiche, tra cui terminali di rigassificazione, stoccaggi in sotterraneo e potenziamenti delle infrastrutture di im-

portazione di gas e di elettricità. Si pone pertanto il problema di come assicurare l'efficiente inserimento di tali opere strategiche nell'ambito delle reti di trasporto dell'energia esistenti, che a loro volta dovranno essere conseguentemente adeguate. È infatti evidente che risulta inutile accelerare e semplificare la realizzazione di nuove centrali elettriche o di terminali di rigassificazione se non viene parallelamente accelerata la realizzazione dei conseguenti interventi sulle reti di trasporto dell'energia ad essi connesse. Con la norma proposta si introduce un procedimento autorizzativo unico, comprensivo anche della valutazione di impatto ambientale, che a regime sarà svolto dalle regioni.

Inoltre, l'emanazione del testo unico sulle norme di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2003, è suscettibile di avere effetti del tutto negativi sulla realizzazione delle infrastrutture lineari, tra le quali gasdotti, elettrodotti e oleodotti.

L'eliminazione dell'istituto dell'occupazione di urgenza e la nuova procedura per l'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità rendono di fatto estremamente difficile la realizzazione di tali opere, dato che da un lato non è più possibile entrare in possesso di aree per iniziare i lavori in attesa dei procedimenti espropriativi, e dall'altro la pubblica utilità potrebbe essere dichiarata solo a valle dell'approvazione di un progetto definitivo, per la cui redazione, nei casi di una infrastruttura lineare lunga decine di chilometri, vi è la necessità di accedere ai terreni interessati, circostanza resa non più autorizzabile secondo le nuove norme.

Tali considerazioni, unite alla mancanza nel predetto testo unico di una norma transitoria che salvaguardi gli effetti e le procedure in corso, e alla sua contestuale abrogazione delle norme precedenti, fanno ritenere opportuna una migliore finalizzazione dell'applicazione delle norme in esso ai casi di infrastrutture ed opere sopra citate.

Con la norma che si propone, in attesa del trasferimento delle competenze operative alle regioni, l'entrata in vigore del predetto testo unico è ulteriormente rinviata al 1° gennaio 2004.

Con l'articolo 14 si interviene nell'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, abrogando una precedente disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che aveva dato luogo a non pochi problemi di attuazione. Si stabiliscono così condizioni uniformi di concorrenza tra i diversi operatori.

La norma proposta delimita in modo chiaro la tipologia degli oneri generali di sistema riconosciuti, facendovi rientrare i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale, l'applicazione di alcune condizioni tariffarie favorevoli previste da leggi precedenti alla liberalizzazione ed infine la reintegrazione, al massimo fino all'anno 2010, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE.

Vengono pertanto eliminati dalla tipologia degli oneri di sistema, i cosiddetti « *stranded cost* », sulla produzione elettrica, ossia i costi sostenuti dai produttori-distributori prima dell'entrata in vigore della citata direttiva sull'apertura del mercato e non recuperabili proprio in virtù del cambiamento di contesto economico-istituzionale. Viene anche eliminato l'obbligo di restituzione, da parte dei medesimi produttori-distributori, della cosiddetta « *rendita idroelettrica* », ovvero della maggiore valorizzazione che l'energia idroelettrica e geotermoelettrica prodotta dai loro impianti troverà sul futuro mercato dell'energia elettrica, rispetto alla va-

lorizzazione attribuita nel sistema monopolistico.

Con l'articolo 15 si introduce, a mezzo di un'apposita delega al Governo, un meccanismo di remunerazione della capacità che stimoli le imprese ad investire in capacità produttiva, anche di riserva, evitando oscillazioni di prezzo e contribuendo alla sicurezza di funzionamento del sistema elettrico anche nel lungo periodo.

La competizione sul mercato della generazione spesso non è sufficiente a garantire la realizzazione di impianti necessari a coprire la domanda. Nei mercati liberalizzati, la carenza di offerta si traduce in volatilità e picchi di prezzo o, peggio, in *black-out* (per esempio California).

In assenza di una remunerazione esplicita a copertura dei costi fissi (« *capacity payment* »), i generatori possono anche essere incentivati a chiudere impianti di produzione marginali o a non realizzarne di nuovi, con il rischio di ridurre la disponibilità di energia.

10. Con il capo IV si prevedono taluni interventi correttivi, volti innanzitutto a favorire ancor più lo sviluppo della concorrenza e che si rendono necessari nei confronti della disciplina attualmente vigente.

In verità in un disegno di legge organico contenente innanzitutto principi generali del settore, interventi settoriali e puntuali si potrebbero ritenere non appropriati.

Ma il disegno di legge generale ed organico corre il rischio di apparire monco nei confronti di talune ulteriori aperture al mercato che appaiono necessarie ed indilazionabili.

Esso poi corre altresì il rischio di lasciar sussistere talune incongruenze dell'attuale disciplina ed aporie normative che è invece necessario rimuovere approfittando anche del rilevante accadimento normativo che si pone in essere.

Con l'articolo 16, pertanto, si prevedono innanzitutto modifiche normative, volte a completare e rendere più efficaci le norme di liberalizzazione.

La prima (commi 1 e 2) introduce un obbligo per i produttori di mantenere gli impianti in condizioni di produrre, prevedendo una autorizzazione dell'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, alla dismissione, cioè alla chiusura totale e definitiva del sito produttivo. La norma cerca di contemperare l'esigenza di tutela dell'interesse generale alla disponibilità di energia con l'autonomia imprenditoriale di un'attività libera.

Il comma 3 dispone, inoltre, che gli impianti di produzione idroelettrica di pompaggio, indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza del sistema nei momenti in cui la domanda è massima o varia repentinamente, siano mantenuti sempre in perfetta efficienza dal produttore e gestiti in modo da renderne massima la disponibilità a produrre in tali periodi; in considerazione della particolare funzione e della strategicità tecnico-economica di tali impianti, per il primo biennio di entrata in vigore della legge ne viene sterilizzata l'influenza ai fini della determinazione del prezzo dell'energia elettrica, pur riconoscendo ad essi il prezzo marginale spuntato sul mercato dalle altre tipologie di impianto.

Il comma 4 chiarisce che i contratti di importazione in capo all'ex monopolista alla data di liberalizzazione del mercato, già destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquirente unico Spa all'atto della sua assunzione di responsabilità come garante per la fornitura di tale mercato. La definizione delle modalità tecniche ed economiche del trasferimento è demandata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 5, in considerazione della strategicità delle importazioni di energia elettrica, e della sicurezza degli approvvigionamenti, riporta in capo al Ministro delle attività produttive il potere di stabilire norme alle importazioni di energia elettrica, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 6, in coerenza con gli orientamenti emergenti a livello comunitario,

amplia la platea dei clienti idonei al libero mercato, liberalizzando l'accesso ai consorzi di pubbliche amministrazioni ed abbassando la soglia di consumo a 0,05 GWh dal 1° gennaio 2003, ed aprendo a tutti i clienti finali non domestici dal 1° gennaio 2004.

Il comma 7 provvede a separare completamente l'acquirente unico che sarà per i primi anni uno dei maggiori operatori della borsa, dal gestore della rete e dal gestore del mercato, trasferendo la sua azione direttamente in capo al Ministro dell'economia e delle finanze e stabilendo che i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive e gli indirizzi strategici ed operativi sono definiti dal Ministro delle attività produttive.

Il comma 8, infine, chiarisce che i diritti dell'azionista della SOGIN Spa deputata a gestire lo smantellamento degli impianti nucleari dismessi, sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle attività produttive, e che quest'ultimo definisce gli indirizzi operativi e strategici della società.

I commi 9 e 10 riguardano ulteriori interventi correttivi sulle liberalizzazioni in tema di consorzi dei clienti idonei, razionalizzazione delle reti di distribuzione e condizioni di non discriminazione in materia di concessioni idroelettriche.

Anche l'articolo 17 contiene interventi correttivi delle norme vigenti tesi a migliorare la qualità del servizio elettrico, a riallocare le funzioni di vigilanza sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed a chiarire alcuni aspetti normativi riguardanti la generazione distribuita, la produzione di energia elettrica all'estero e le reti elettriche minori.

In particolare il Governo è delegato a adottare un decreto legislativo per la disciplina delle imprese elettriche minori e delle reti isolate secondo i seguenti principi e criteri direttivi: tutela degli utenti, sicurezza ed economicità del servizio, continuità e qualità della fornitura, promozione delle fonti rinnovabili nelle piccole isole.

Con l'articolo 18 si dispone che la società acquirente unico Spa assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza nel settore del gas naturale, in alcune aree svantaggiate del Paese, o per talune categorie di utenti con ridotti consumi. A tal fine si dispone che la società acquirente unico Spa, che già svolge similari funzioni nell'ambito del sistema elettrico, individui con procedure pubbliche una o più imprese di vendita del gas che si impegnino a formulare offerte di vendita di gas, su richiesta, a tali clienti o in tali aree.

Al comma 4 viene fatta comunque salva la possibilità, già prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che, in situazioni eccezionali e su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un distributore possa essere transitoriamente autorizzato, nell'interesse degli utenti, a svolgere a livello locale attività di vendita di gas naturale anche in presenza degli obblighi di separazione societaria previsti dalle norme a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Infine al comma 5, in considerazione che la transizione del sistema del gas ai nuovi assetti concorrenziali è ancora in corso, e che occorre ancora emanare alcune norme di attuazione, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2003 i compiti di indirizzo e sostitutivi in materia del Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'efficace funzionamento del sistema e l'avvio della piena concorrenza.

La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Con l'articolo 19 si intende procedere, attraverso una delega al Governo, al complessivo riordino della disciplina in materia di impianti di riempimento, travaso e deposito dei gas di petrolio liquefatti. In particolare, le norme si propongono di riordinare una disciplina normativa che, a causa delle peculiarità fisico-chimiche del prodotto commercializzato e dell'evoluzione quantitativa e qualitativa della domanda, non risulta più adeguata alle esigenze del settore.

I principi e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega intendono rispondere alle finalità di: verificare che le

attuali regole di sicurezza siano effettivamente rispondenti allo scopo in relazione alle diverse dimensioni delle imprese presenti sul mercato; garantire e migliorare il servizio reso all'utenza; rivedere la normativa vigente.

Con l'articolo 20, al comma 1, si estende la procedura semplificata, già prevista dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, anche ai terminali di rigassificazione ubicati al di fuori di aree industriali, o ubicati in aree *offshore* distanti dalle coste, nonché alla realizzazione di nuovi stocaggi di gas in sottosuolo.

Con le disposizioni di cui al comma 2, in accordo alle conclusioni di cui alla citata indagine parlamentare sull'energia, si promuove, con il concerto delle amministrazioni competenti, l'uso, in Italia, di combustibili derivati direttamente dal metano, secondo la nuova tecnologia « *gas to liquid* ».

Con i commi da 3 a 6 si introducono alcune disposizioni per semplificare le procedure di concessione dei contributi per la metanizzazione del Mezzogiorno e per dirimere alcune controversie sulla contabilizzazione dei costi ammissibili, che di fatto ritardano l'effettuazione dei necessari investimenti per dare spedita attuazione al programma di metanizzazione nei tempi stabiliti dal Governo. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

11. Capo V. In un disegno di legge avente ad oggetto il riordino e la riforma del settore energetico non potevano non prevedersi delle norme volte a favorire la diversificazione delle fonti energetiche e ciò anche a tutela della sicurezza e dell'ambiente.

In questi sensi si è espressa la più volte richiamata indagine conoscitiva della Camera dei deputati e l'esercizio del potere legislativo dello Stato in questa materia trova la sua legittimazione nelle indicate materie della sicurezza e dell'ambiente.

Sono state pertanto previste norme volte all'utilizzazione pulita del carbone, all'incremento della quota obbligatoria dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; all'utilizzo razionale dell'energia, eccetera.

Con l'articolo 21 infatti si provvede a modificare le previsioni in materia di *carbon tax*. A tal fine la norma provvede a congelare ai livelli attuali il gettito derivante dalla *carbon tax* (eliminando quindi i previsti incrementi nel tempo) mantenendone inalterata la destinazione; evitare distorsioni del mercato; incentivare, a parità di emissioni in atmosfera, l'utilizzo di una fonte di ampia disponibilità e stabilità di prezzo a tutto vantaggio della sicurezza degli approvvigionamenti; introdurre, in sostituzione della *carbon tax*, un sistema di tassazione evoluta ed in linea con l'evoluzione del mercato, che stimola verso comportamenti virtuosi i produttori (che si devono adeguare alle soglie di emissione decrescenti nel tempo), anche attraverso la diversificazione delle fonti utilizzate consentendo tuttavia ai soggetti che rispettano i limiti imposti di non dover pagare la tassa o addirittura beneficiare della vendita dei diritti di emissione tramite l'istituzione dell'apposito mercato.

La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Con l'articolo 22 si perfeziona il nuovo sistema di incentivazione a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delineato con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto delle tutele previste dall'articolo 9 della Costituzione. Detto articolo stabilisce l'obbligo, a carico dei grandi produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2005, una quota minima di elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

A tal fine il comma 1 prevede l'incremento della quota obbligatoria al fine di aumentare la produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili di circa 10 miliardi di kWh; inoltre, gli imprenditori del settore potranno meglio pianificare le proprie iniziative, essendo nota in anticipo l'evoluzione della domanda di elettricità da fonti rinnovabili.

Il comma 2 introduce una sanzione pecuniaria per gli inadempienti, in ragione della presumibile difficoltà di applicare la

vigente sanzione (limitazione della partecipazione al mercato dell'elettricità), difficoltà connessa all'esigenza di garantire la continuità del servizio elettrico in tutte le circostanze.

Il comma 3 introduce una sanzione per i soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione relativa alla produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, sulla cui base viene calcolata la quantità di elettricità da fonti rinnovabili che essi sono tenuti a immettere in rete per rispettare l'obbligo della quota minima; una sanzione per tale inadempienza non è al momento contemplata.

I commi 4 e 5 stabiliscono talune modalità di calcolo della nuova sanzione pecuniaria e di utilizzo dei proventi delle sanzioni per la riduzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico.

Il comma 6 prevede che le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano miscele di acqua e carbone.

Le disposizioni del presente articolo sono altresì funzionali alla attenuazione della dipendenza energetica e alla diversificazione degli approvvigionamenti. Considerato il ridotto impatto ambientale delle fonti rinnovabili, l'incremento del loro apporto contribuisce anche al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto.

Con l'articolo 23 si prevede che il Ministero delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

Nella norma sono puntualmente previsti gli obiettivi che con esso si devono raggiungere ed è stabilito che le relative priorità e i piani pluriennali ed annuali siano definiti d'intesa con la Conferenza unificata.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'accordo di programma, essa non comporta oneri aggiuntivi per lo

Stato, ma avviene in base ad una finalizzazione di parte del contributo ordinario annuale che lo Stato eroga all'ENEA, in quanto le attività previste richiedono essenzialmente un impegno di personale.

Con l'articolo 24, al fine di accelerare ulteriormente i procedimenti autorizzativi per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, si introduce la previsione di un procedimento unico autorizzativo, analogo a quello recentemente introdotto per la autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche, che, pur mantenendo pienamente le competenze degli enti locali e delle regioni in materia, riduca i tempi complessivi, valutazione di impatto ambientale compresa, per giungere al conferimento dei titoli minerari che abilitano a svolgere tali attività.

Con l'articolo 25 si apportano alcune modifiche al decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, al fine di chiarire alcuni problemi interpretativi. Tale normativa pone l'obbligo del mantenimento delle scorte in capo ai soggetti che nel corso dell'anno precedente a quello di emanazione del provvedimento d'imposizione, abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti (articolo 2, comma 1). L'immissione al consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti petroliferi, tra questi comprendendo anche quelli destinati ad usi esenti da imposta (articolo 2, comma 2).

Le modifiche proposte intendono chiarire i problemi interpretativi sorti in relazione al combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 8, commi 1 e 2. Infatti, mentre nell'articolo 2, comma 4, è previsto un generale assoggettamento all'obbligo di scorta, l'articolo 8, comma 1, della normativa in questione prevede per i depositi autorizzati dal prefetto (di capacità fino a 3000 mc) una diversa modalità di adempimento dell'obbligo che viene altresì ad essere limitato solo ad un determinato tipo di prodotti, determinando in tal modo un evidente contrasto con il principio generale suddetto. La norma proposta al comma 1, completata

dall'abrogazione prevista al comma 3, intende chiarire definitivamente che la nascita dell'obbligazione è esclusivamente legata ai verificarsi dell'immissione al consumo, a sua volta desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.

Infine viene modificata l'attuale disciplina in tema di scorte obbligatorie introducendo la previsione di un obbligo di scorta anche per il prodotto *orimulsion*, usato attualmente in Italia per la produzione di energia elettrica.

Con l'articolo 26 vengono modificate le modalità di determinazione delle aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione sono tenuti a versare per le produzioni nazionali di gas (*royalty*) al fine di coordinare il disposto del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, con quello del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ferma restando la necessità di non ridurre il gettito per lo Stato, per le regioni e per i comuni derivante dalle *royalty*.

Con la nuova norma, al comma 2 viene inoltre introdotta una semplificazione del procedimento di calcolo delle stesse *royalty*, sostituendo, sempre a parità di gettito, l'attuale complesso meccanismo di detrazioni fisse e variabili riconosciute al concessionario in funzione dei costi di trattamento e trasporto del gas, con un semplice innalzamento della quota di produzione esente da *royalty* per ogni singola concessione. In tal modo si ottiene anche l'effetto di incentivare maggiormente le produzioni derivanti da piccoli giacimenti, accrescendo così le possibilità produttive nazionali, rispetto all'attuale detrazione, che non fa differenza tra giacimenti cospicui e campi marginali.

Il nuovo metodo di calcolo sopra descritto, con le disposizioni contenute al comma 3, viene esteso anche al calcolo delle *royalty* per gli anni passati, nei casi in cui non si siano già conclusi i relativi accertamenti e non risulti possibile l'attribuzione di un prezzo fatturato certo al gas di una determinata concessione, come previsto dalla norma previgente.

Con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene altresì semplificata la procedura di verifica per l'esonero dal versamento delle *royalty* per gli anni fino al 1997, in funzione di un determinato ammontare di investimenti in attività di ricerca di idrocarburi, disposto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed attualmente cessato. Essendo ancora in corso gli accertamenti su tali situazioni pregresse, si ritiene utile procedere ad una definizione conclusiva delle stesse, ammettendo che i soggetti interessati possano provvedere a versare direttamente una percentuale di quanto eventualmente non corrisposto.

Con il comma 6 si istituisce la possibilità che i concessionari possano compensare il debito verso lo Stato derivante dal mancato versamento di tali aliquote con i crediti pregressi della stessa natura, indipendentemente dalla ubicazione delle concessioni di coltivazione nell'ambito del territorio nazionale.

La norma proposta non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare, la modifica del sistema di calcolo delle *royalty* non causa diminuzioni del relativo gettito, come dimostrato dal fatto che, applicando alle produzioni degli anni 1999 e 2000 il nuovo metodo di calcolo, si ottengono le stesse entrate effettivamente conseguite per gli stessi anni.

Con l'articolo 27 si delega il Governo a disciplinare la gestione dei rifiuti radioattivi, al fine di risolvere il problema della sistemazione dell'eredità del nucleare, attraverso lo smantellamento degli impianti dismessi e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, del combustibile irraggiato e delle materie nucleari nel rispetto delle popolazioni e dell'ambiente.

Le spese necessarie per pervenire al completo smantellamento delle centrali elettronucleari dell'ENEL Spa, ora della SOGIN Spa, e alla chiusura del ciclo del combustibile comprendente anche i relativi impianti ENEA e FN, trovano una loro copertura in fondi opportunamente predisposti nella normativa già vigente.

Per quanto riguarda la progettazione, la costruzione e la gestione del deposito è previsto che i costi rientrino in una ope-

razione di autofinanziamento a valere sui prezzi o sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito. La gestione del deposito è riservata allo Stato e affidata in concessione. Per quanto riguarda invece le prime iniziative per l'individuazione del sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, in particolare quelle attinenti alla informazione alle popolazioni e relativi strumenti di coinvolgimento, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di accompagnamento territoriale, si prevede siano finanziate con 1 milione di euro per il 2002 e 2 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, a valere sull'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Per gli anni successivi al 2004, gli opportuni finanziamenti dovranno essere previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

* * *

Il parere che la Conferenza unificata ha espresso nella seduta del 5 settembre 2002 sul disegno di legge recante riforma e riordino del settore energetico contiene diverse osservazioni e proposte di modifica. Sono state ovviamente accolte, e pertanto riportate nel testo come modificato, le modifiche di tipo lessicale o di tecnica prevalentemente redazionale, nonché quelle tese a salvaguardare esplicitamente le prerogative costituzionali delle regioni e degli enti locali nel nuovo assetto istituzionale, valorizzandone il ruolo con riferimento alle attività amministrative in materia di produzione, distribuzione e trasporto di energia.

Non si ritengono invece accoglibili le ulteriori modifiche proposte di seguito riportate:

all'articolo 1, comma 1, in cui si chiede di eliminare il richiamo ai principi contenuti alla legislazione vigente in materia energetica, in quanto si ritiene che

tale richiamo sia necessario per evitare lacune normative. Un'azione di riordino sistematica della legislazione in materia energetica peraltro verrà effettuata a breve in attuazione della delega contenuta nella legge di semplificazione 2001; pertanto si è ritenuto di specificare, venendo incontro all'esigenza manifestata dalle regioni, che il rinvio ai principi desumibili dalla legislazione statale vigente ha efficacia sino all'esito del processo di riordino previsto dalla citata legge di semplificazione;

articolo 4, comma 1, lettera *c*), con cui si chiede di limitare il ricorso a tasse ambientali con riferimento a normative nazionali o comunitarie in quanto riferimento ridondante;

articolo 6, comma 1, lettera *f*) e lettera *g*), con cui si chiede di eliminare qualsiasi riferimento a leggi statali che identifichino compiti di programmazione e valutazione da parte di organi statali in materia di opere e infrastrutture strategiche in quanto in contrasto con gli obiettivi governativi in materia di realizzazione di nuove infrastrutture, nonché con l'attuazione della legge-obiettivo;

articolo 6, comma 1, lettere *m*), *o*) e *p*), in quanto le richieste delle regioni afferiscono a compiti di definizione delle linee generali di politica energetica e di omogenea regolazione dei mercati, di competenza esclusiva dello Stato; alla lettera *m*) è in ogni caso inserito il parere della Conferenza unificata nella fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;

articolo 6, comma 2, lettera *g*), in quanto si ritiene indispensabile definire criteri generali per le concessioni di distribuzione dell'energia elettrica per garantire *standard* nazionali di qualità del servizio ed uniformità di trattamento agli operatori del mercato;

articolo 6, comma 2, lettera *h*), in materia di energia da fonti rinnovabili per le analoghe considerazioni in materia di uniformità della disciplina di mercato, nonché per evitare alterazioni della concorrenza tra produttori di energia elettrica ed indesi-

derati aumenti del prezzo dell'energia, considerati i maggiori costi di produzione legati all'uso delle fonti rinnovabili;

articolo 7, comma 2, in quanto si ritiene che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituisca l'ambito istituzionale corretto per il raccordo e la collaborazione tra lo Stato e le regioni;

articolo 9, comma 3, in quanto è necessario che gli indirizzi generali all'Autorità di regolazione siano emanati direttamente dall'Autorità di governo per il rispetto degli obiettivi di politica generale nazionale;

articolo 13, in quanto i principi di semplificazione per gli impianti di produzione sono già contenuti nel decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55; l'inserimento di tali impianti anche in questo disegno di legge può creare incertezze applicative, almeno nella fase transitoria di applicazione della procedura prevista dal cosiddetto « decreto sbloccacentrali »;

articolo 16, comma 10, in quanto fino all'emanazione di nuove concessioni di distribuzione appare necessario confermare la validità delle concessioni esistenti, peraltro già disposta dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a favore delle imprese che già svolgevano tale attività;

articolo 19, in quanto il riordino della normativa sul GPL è riconducibile sostanzialmente ad esigenze di sicurezza del sistema essendo già previsto comunque il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano;

articolo 21, in quanto le modifiche incidono sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di fiscalità, oltre che di tutela dell'ambiente, e possono pregiudicare l'attribuzione delle risorse finanziarie nazionali a tale fine stanziate;

articolo 22, in quanto risulta adeguata la misura del previsto incremento

dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, tenuto conto dell'aumento esponenziale dei costi di produzione da fonti rinnovabili al crescere del volume di produzione imposto;

articolo 23, in quanto l'ENEA resta ad oggi vigilato dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ferma restando la possibilità delle regioni di mettere in atto attività aggiuntive nelle materie di competenza dell'Istituto;

articolo 24, in quanto il rinvio contenuto al comma 2 al procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, appare sufficiente a garantire tanto il ruolo della regione quanto le esigenze degli enti locali, ed a gestire secondo le procedure già consolidate gli eventuali casi di dissenso;

articolo 28, in quanto l'abrogazione esplicita e sistematica delle norme incompatibili deriverà dal citato riassetto della materia che verrà effettuato in attuazione della delega conferita dalla legge di semplificazione.

Per quanto riguarda le osservazioni separatamente esposte da ANCI, UNCEM ed UPI, è stata accolta la maggior parte delle osservazioni, in quanto identiche a quelle esposte dalle regioni; non risultano invece accoglibili, oltre a quelle sopra esposte, le ulteriori, richieste di emendamento ai seguenti articoli, avanzate dall'ANCI e dall'UNCEM:

articolo 16, comma 10, in quanto la stesura proposta appare in parte ridondante rispetto a quanto già fissato nelle norme vigenti ed in parte meno chiara dell'attuale, e quindi suscettibile di interpretazioni difformi;

articolo 16, comma 11, in quanto comporta rilevanti effetti economici su alcuni operatori del mercato, non motivabili su un piano esclusivamente tecnico;

articolo 22, comma 6, in quanto gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano sono già incenti-

vati nell'ambito delle iniziative di promozione dell'incremento dell'efficienza negli usi finali (i cosiddetti « certificati bianchi ») di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 ed all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Non risultano parimenti accoglibili le proposte di emendamento al seguente articolo avanzate dall'UPI:

articolo 10, comma 2-*bis*, in quanto il tema dei transiti transfrontalieri è oggetto di iniziative di coordinamento a livello comunitario.

ALLEGATO

MODULARIO
P.C.M. - 198

Moc. 251



Repertorio Atti n. 605/CO del 5 settembre 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA
(art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
seduta del 5 settembre 2002

Oggetto: Schema di disegno di legge recante riforma e riordino del settore energetico.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 9, comma 3, dà facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre a questa Conferenza ogni oggetto di preminente interesse delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTO il testo dello schema di disegno di legge recante riforma e riordino del settore energetico, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 luglio 2002, trasmesso a questa Conferenza dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/50008/10.3.45 del 19 luglio 2002;

CONSIDERATO che l'esame di detto schema nella seduta di questa Conferenza del 25 luglio 2002, è stato rinviato;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tecnico del 29 luglio 2002, nel corso del quale i Rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno proposto modifiche al testo dello schema in esame, sulle quali i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate si sono riservate un approfondimento;

CONSIDERATO che l'esame dello schema di disegno di legge nella seduta di questa Conferenza del 1° agosto 2002 è stato rinviato;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno avanzato osservazioni e proposte emendative (allegato sub A, parte integrante del presente atto) ritenute irrinunciabili per l'adozione di un testo sostanzialmente condiviso rilevando altresì che la loro valutazione è espressa nei termini dei citati emendamenti e non con un parere espresso;
- il Presidente dell'ANCI ha formalizzato in un documento congiunto con l'UNCEM (allegato sub B, parte integrante del presente atto) proposte emendative al testo dello schema in esame, condizionando al loro accoglimento il parere favorevole;
- il Rappresentante dell'UPI ha formalizzato in un documento (allegato sub C, parte integrante del presente atto) proposte emendative al testo dello schema in esame, condizionando al loro accoglimento il parere favorevole;

CONSIDERATO che, su iniziativa del rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si sono dichiarati contrari alle proposte emendative avanzate dall'ANCI relativamente all'art. 16 del disegno di legge, come formalizzate nel citato documento, allegato sub B, in quanto ritenute in contrasto con il d.lgs. 16 marzo 1999 n.79 e con le norme di attuazione per le Province Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che il Ministro delle attività produttive, preso atto delle posizioni manifestate nel corso della seduta sullo schema di disegno di legge da parte dei Rappresentanti delle Autonomie regionali e locali, si è riservato su di esse una valutazione;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa e di cui agli allegati documenti, sullo schema di disegno di legge recante riforma e riordino del settore energetico, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 luglio 2002, pervenuto a questa Conferenza dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/50008/10.3.45 del 19 luglio 2002.

IL SEGRETARIO
Dot. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "RIFORMA E RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO", APPROVATO, IN VIA PRELIMINARE, DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2002

Punto 1) o.d.g. Conferenza Unificata

LE REGIONI

- prendono atto dell'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 luglio 2002 del Disegno di legge "Riforma e riordino del settore energetico". Il testo definito si presenta come articolato e complesso toccando, oltre e agli obiettivi fondamentali di politica energetica, vari comparti del settore energia (si citano ad esempio il mercato energetico, il riparto delle funzioni amministrative, le misure di sostegno ad alcune fonti energetiche, la semplificazione di alcune procedure amministrative);
- rilevano di fronte alla complessità e all'articolazione del provvedimento formalizzato che lo stesso presuppone un'analisi approfondita in riferimento anche alle normative settoriali coinvolte, in essere o in itinere;
- ricordano che il disegno di legge in oggetto interviene in materie di cui all'art.117 della Costituzione, terzo comma (materie di legislazione concorrente) volendo porsi le sue articolate disposizioni normative come principi fondamentali della materia;
- sottolineano l'importanza del confronto preliminare tra Stato, Regioni e Enti locali sulle proposte normative del Governo, importanza ancor più evidente nel caso di disposizioni, come queste, inerenti una materia a legislazione concorrente. A questo deve unirsi, nelle more dell'attuazione dell'art. 11 della legge Costituzionale n. 3/2001, le audizioni presso le due Camere dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali nel corso dell'iter dei disegni di legge di questo tipo, assicurando così una presenza consultiva ai suddetti Enti in tale decisiva fase;
- richiamano i contenuti e le considerazioni già rappresentate al Governo con il documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 9 maggio 2002 concernente "Indicazioni delle Regioni al Governo per la presentazione di una proposta di legge in materia di energia";
- apprezzano in riferimento alle questioni ritenute centrali e alle priorità segnalate con il citato documento, la volontà dimostrata dal Governo di proporre uno schema di

disegno di legge sostanzialmente in linea e coerente con il nuovo Titolo V della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale 3/01, con l'inserimento dei principi fondamentali della materia e di obiettivi di politica energetica nazionale condivisi con le Regioni;

- **rilevano** peraltro che, nel tentativo di riordino complessivo della materia, alcune disposizioni risultano essere invasive delle prerogative riconosciute costituzionalmente alle stesse e incongruenti con gli obiettivi sopra richiamati e con le normative di settore in itinere;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

- **sottolineano** che il parere da formularsi non può che risultare anch'esso articolato alla pari del provvedimento sul quale ci si esprime;
- **sottolineano** il ruolo strategico della rete di trasmissione nazionale per quello che riguarda l'accesso e la interconnessione degli operatori del settore in modo non discriminatorio, lo sviluppo e la manutenzione della rete stessa, la garanzia di sicurezza e continuità degli approvvigionamenti, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio. Sotto questo punto di vista la previsione della privatizzazione del soggetto proprietario/gestore della rete va collegata ad opportune soluzioni atte a rafforzare i meccanismi di indirizzo, regolazione e controllo pubblico della funzione strategica sottesa.
- **formulano** al Governo, al fine di rendere coerente il disegno di legge con il nuovo assetto costituzionale e con gli affermati obiettivi e principi di politica energetica e nel quadro della leale collaborazione tra Stato e Regioni, **le osservazioni e proposte di modifica ritenute irrinunciabili di cui all'allegato 1, il cui accoglimento consentirebbe l'adozione di un testo sostanzialmente condiviso tra Stato e Regioni.**



Roma 5 settembre 2002

ALLEGATO 1

PROPOSTE DI MODIFICA DELLE REGIONI ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "RIFORMA E RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO",**Articolo 1**

- **Comma 1:** sopprimere le parole da "nonché quelli" sino alla fine.
Il DDL è emanato proprio ai fini di individuare i principi fondamentali: il richiamo generalizzato alla legislazione vigente collide in alcuni casi con i principi stessi e potrebbe ingenerare confusione nell'attuazione della normativa. Sarebbe pertanto opportuna l'abrogazione esplicita, in una norma finale, delle disposizioni esistenti in contrasto con il presente provvedimento.
- **Comma 4:** sostituire il comma con il seguente *"Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione."*

Articolo 2

- **Comma 2** al fine di rendere più semplice l'attuazione della norma sarebbe opportuno meglio specificare la dizione "gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia" che si presenta troppo generica.

Articolo 3

- **Comma 1 lettera b)** aggiungere dopo le parole "riequilibrio territoriale" le parole "in relazione ai contenuti dei punti successivi".
- **Comma 1 lettera e)** sostituire le parole *"impatto paesistico"* con le parole "Impatto ambientale e territoriale". Ciò in quanto la locuzione proposta è comprensiva dei diversi impatti, ivi compresi quello paesistico.
- **Comma 1 lettera e) primo rigo** eliminare le parole "dell'uso".

Articolo 4

- **Comma 1 lettera c)** il periodo *"con esclusione di quelli istituiti a tutela dell'ambiente"* deve essere riformulato e/o ampliato in modo da esplicitare chiaramente natura e finalità degli oneri di cui si parla. Si suggerisce di aggiungere le parole "riferibili a normative nazionali o comunitarie". Altrimenti è meglio eliminare il periodo che così come si presenta risulta problematicamente vago.
- **Comma 1 lettera f)** sostituire le parole "assicurando almeno" con le parole "avendo come obiettivo almeno".
- **Comma 1 lettera I)** sostituire la parola "internazionale" con le parole "agli accordi internazionali".
- **Comma 2** all'inizio del periodo inserire le parole "Le Regioni e".

- Comma 2 sostituire le parole "nuovi impianti di produzione di energia" con le parole "nuove infrastrutture energetiche" e sostituire le parole "impianti di produzione esistenti" con le parole "infrastrutture esistenti".

Articolo 5

- Comma 1 dopo la parola "~~adeguata~~" sostituire il periodo con il seguente "ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato e fermo restando quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione e dalle relative norme attuative."
- Comma 2 aggiungere al termine del comma le parole " di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 6

- Comma 1 lett. f) sopprimere le parole "con legge statale". Ciò al fine di rendere meno ambigua la disposizione considerato che non può che farsi riferimento alle leggi esistenti, ove riaffermate nel presente disegno di legge. In subordine si ritiene necessario specificare tutte le fonti normative in questione.
- Comma 1 lett. g) sopprimere l'intera lettera in quanto in contrasto con i disposti degli articoli 5 e 13 del presente provvedimento.
- Comma 1 lett. k) aggiungere alla fine del periodo le parole "d'intesa con la Conferenza Unificata, perseguendo anche un coordinato utilizzo delle risorse finanziarie".
- Comma 1 lettere m) e n) sopprimere conseguentemente le due lettere che risultano per alcuni aspetti lesive dell'autonomia regionale e per gli altri ricompresi nei criteri della lettera K.
- Comma 2 lett. e) sostituire le parole "nonché garantire" con la parola "garantendo".
- Comma 2 lett. g) aggiungere alla fine del periodo le parole "d'intesa con la Conferenza Unificata" in quanto la materia in questione è di competenza delle Regioni e i criteri servono unicamente ad assicurare una omogeneità a livello nazionale.
- Comma 2 lett. h) sostituire la lettera con la seguente "La definizione del quantitativo minimo di energia prodotta da fonti rinnovabili che produttori e importatori hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nonché la definizione delle regole generali per la promozione dei certificati verdi, d'intesa con la Conferenza Unificata". La ratio della modifica consiste nel garantire la sinergia tra legislazione statale e legislazione regionale.

Articolo 7

- Comma 2 sostituire le parole "la Conferenza Stato-Regioni, acquisito il parere degli Enti locali interessati, provvede" con le parole "le stesse, tramite la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, acquisito il parere degli Enti locali interessati, provvedono". Ciò al fine di responsabilizzare le Regioni a fronte di un riparto di compiti fra le stesse. Altra versione, se è problematico citare la Conferenza delle Regioni, potrebbe essere: "esse vi provvedono, d'intesa tra loro, acquisito il parere degli Enti locali interessati".

Articolo 8

- **Comma 2 lettera b)** dopo le parole *“sistema energetico nazionale”* aggiungere le parole **“anche disaggregato per Regioni”** in quanto l'Osservatorio rappresenta l'organismo cui è demandato il compito di una conoscenza completa e condivisa del sistema Paese.
- **Comma 2 lettera d)** dopo le parole *“sistema energetico nazionale”* aggiungere le parole **“anche disaggregato per Regioni”** in quanto l'Osservatorio rappresenta l'organismo cui è demandato il compito di una conoscenza completa e condivisa del sistema Paese.
- **Comma 3** sostituire la parola *“quattro”* con la parola **“cinque”** e le parole *“uno designato dalla Conferenza Unificata”* con le parole **“due designati dalla Conferenza Unificata”** al fine di garantire l'apporto delle esperienze delle Regioni e degli Enti locali.

Articolo 9

- **Comma 3** aggiungere dopo le parole *“con proprio decreto”* le parole **“, d'intesa con la Conferenza Unificata qualora il provvedimento comporti ricadute sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali.”**.
- Sarebbe altresì necessario chiarire cosa (e quali) sono i *“compiti amministrativi attribuiti all'Autorità”* qui citati.

Articolo 11

- **Comma 1** Per una maggior chiarezza invece che *“Le società operanti”* sarebbe meglio scrivere **“Ciascuna società operante”**.
- In relazione a quanto detto sull'articolo precedente si segnala che il tetto del 10% presente al comma 1 sembra insufficiente in particolare per evitare la formazione di cartelli.

Articolo 13

- Integrare il titolo con **“impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici”**.
- **Comma 1** sostituire le parole *“di preventiva programmazione e approvazione del piano delle opere ai sensi”* con le parole **“ di cui al punto f”** al fine della maggiore chiarezza e definizione dei compiti in questione.
- **Comma 4** sopprimere l'intero comma in quanto trattasi di attività regolata d'intesa tra le Regioni.
- Aggiungere il seguente comma 8 **“Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.”**

Articolo 15

- Si segnala la necessità di meglio chiarire la natura del *“sistema competitivo”* che si vuole istituire, anche ai fini della sua compatibilità con le competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.

- Comma 1 dopo le parole “*mantenimento di*” aggiungere le parole “**condizioni economiche per assicurare**”. Ciò al fine di precisare che trattasi di disciplina relativa esclusivamente agli aspetti economici della produzione.

Articolo 16

- Comma 1 dopo le parole “*su conforme parere del Ministero delle attività produttive*” aggiungere le parole “**in merito al programma temporale di dismissione**”;
- Comma 2 sostituire le parole “*il Ministero delle Attività produttive*” con le parole “**l'Amministrazione competente, anche su indicazione del Ministero delle Attività produttive,**”.
- Comma 4 si segnala che l'operazione come definita potrebbe incidere negativamente sulle tariffe, determinandone l'aumento.
- Comma 10 il comma in questione per quel che concerne le competenze statali sulla distribuzione è superfluo, per quel che concerne le competenze regionali nel campo in oggetto non è applicabile perché invaderebbe i compiti affidati e garantiti alle stesse dalla Costituzione.

Si potrebbe spostare tale disposizione in un apposito articolo di disposizioni transitorie. Acquisterebbe così il senso di norma per disciplinare una fase necessariamente transitoria.

In tale articolo transitorio dovrebbe poi conseguentemente essere inserito il seguente comma 2 “**In fase di prima applicazione della legge, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della stessa il Ministero delle attività produttive d'intesa con la Conferenza Unificata approva i criteri generali di cui all'art. 6 comma 2 lettera g).**”

Articolo 17

- Comma 1 si segnala la necessità di chiarire il significato della dizione “*acquirente di ultima istanza*” e di modificare conseguentemente in modo esplicito la dizione di “*acquirente unico*” presente nel d.lgs. 79/99.
- Comma 5 il comma andrebbe riformulato in quanto lo Stato non è titolare in materia della competenza regolamentare e nello specifico alcune delle disposizioni contemplate rientrano pienamente nella competenza regionale.

Articolo 19

- Comma 1 dopo le parole “*delegato ad emanare*” aggiungere le parole “**nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni**”.
- Comma 2 sostituire la parola “*sentita*” con le parole “**d'intesa con**”.

Articolo 21

- Sostituire il titolo “*Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone*” in “**Misure per il rispetto degli impegni di cui al Protocollo di Kyoto**” stante il contenuto dello stesso articolo.
- Comma 2 dopo le parole “*tutela del territorio*” aggiungere le parole “**d'intesa con la Conferenza Unificata**”, stante la centralità della manovra diretta alla tutela dell'ambiente e del territorio e alla riduzione di emissioni inquinanti per ottemperare agli impegni di Kyoto.

- Aggiungere un comma 3 "Al finanziamento dei programmi regionali inerenti la promozione dell'efficienza energetica, la diffusione delle fonti sostenibili di energia e la riduzione delle emissioni in atmosfera in attuazione degli impegni di cui al protocollo di Kyoto, è destinata una quota pari almeno al 70 per cento del fondo di cui all'art. 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" e un comma 4 "Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio provvede annualmente alla ripartizione della quota destinata alle Regioni del fondo di cui al comma 3 fra le stesse secondo criteri definiti dalla Conferenza Stato - Regioni". Tali commi servirebbero ad attuare una minima autonomia finanziaria per le Regioni nel campo in oggetto in attesa di una riforma più generale in attuazione dell'art 119 della Costituzione.

Articolo 22

- Comma 1 dopo la parola "quota" aggiungere la parola "minima" in coerenza con quanto previsto all'articolo 6, comma 2 lettera h).
- Comma 1 sostituire la percentuale "0,3" con la percentuale "0,5".
- Comma 6 sopprimere l'intero comma in quanto la miscela di acqua e carbone non può essere considerata fonte rinnovabile. Eventuali misure di sostegno vanno più propriamente introdotte in altra parte del provvedimento.

Articolo 23

- L'articolo così come proposto non è condivisibile dalle Regioni in quanto interviene in ambiti già ora di competenza regionale. Pertanto si ritiene necessaria la sua soppressione.

Articolo 24

- Comma 2 dopo la parola "rilasciati" aggiungere le parole "dal Ministero delle attività produttive d'intesa con la Regione interessata," in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera j).

Articolo 27

- Si ritiene che lo strumento normativo previsto non dà risposta alle parti del documento programmatico approvato dalla Conferenza Stato-Regioni che delinea interventi immediati, anche in carenza della norma in oggetto.
- Inoltre il testo proposto non riporta i meccanismi di partecipazione contenuti nell'accordo Stato-Regioni soprattutto in riferimento alle disposizioni recate dalle lettere c) e d) del comma 3.

Si propone quindi modificare come segue il comma 3:

"c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione del deposito nazionale, i mezzi necessari e le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, volte a compensare i vincoli derivanti dal territorio dalla realizzazione del deposito, nonché le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi, siano definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e della salute, d'intesa con la Conferenza Unificata;

- c bis) prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e della salute, d'intesa con la Regione interessata, sentiti gli Enti locali interessati;
- d) assegnare al soggetto di cui alla lettera b) i compiti e i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atti a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;"
- g) sopprimere l'intera lettera.

Articolo 28

- Come già richiamato nel commento dell'articolo 1 comma 1, si ritiene necessario ed opportuno l'inserimento di uno specifico articolo che dettami e sopprima le disposizioni in contrasto con la presente legge e che, in via generale, inserisca una ulteriore clausola di abrogazione di tutte le norme contrastanti con il provvedimento legislativo. =



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

Allegato B)

**CONFERENZA UNIFICATA
5 settembre 2002**

Punto 1) all'ordine del giorno

***SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "RIFORMA E RIORDINO
DEL SETTORE ENERGETICO", APPROVATO IN VIA PRELIMINARE, DAL
CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2002***

L'ANCI e l'UNCEM approvano gli emendamenti delle Regioni salvo il comma 2 lettera h) dell'art. 6, il comma 3 dell'art. 8, il comma 10 dell'art. 16, il comma 5 dell'art. 17 che hanno riformulato con propri emendamenti.

Pertanto si esprime parere favorevole a condizione che vengano accolti gli emendamenti presentati.

Emendamenti proposti dall'ANCI e dall'UNCEM**Articolo 3**

Comma 1 lettera e), sostituire le parole “*impatto paesistico*” con le parole “*impatto ambientale e territoriale*” (la locuzione proposta sembra comprensiva dei diversi impatti, ivi compresi quello paesistico).

Articolo 5

Comma 1, dopo la parola “*adeguatezza*” sostituire il periodo con il seguente “*ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato e fermo restando quanto previsto dall'art. 120 della costituzione e dalle relative norme attuative.*” (si è condivisa una richiesta dell'ANCI, che ha chiesto di riportare nel testo il primo periodo dell'art. 118 della Costituzione)

comma 2, dopo le parole “*e delle Città metropolitane*”, inserire le parole “*, in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione*”;

Articolo 6

Comma 2, lett. h) dopo la parola “*obbligo*”, aggiungere “*stabilita in Conferenza Unificata*”
comma 2, lett. g) aggiungere alla fine del periodo le parole “*d'intesa con la Conferenza Unificata*”;

Articolo 7

Comma 2, sostituire le parole “*la Conferenza Stato-Regioni, acquisito il parere degli Enti locali interessati, provvede*”, con le parole “*le stesse, tramite la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, acquisito il parere degli Enti locali interessati provvedono*”;

Articolo 8

Comma 3, sostituire la parola “*quattro*” con la parola “*cinque*” e le parole “*uno designato dalla Conferenza Unificata*” con le parole “*due designati dalla Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza degli Enti Locali*”

Articolo 9

Comma 1, dopo le parole “*sviluppo dei servizi*”, inserire la parola “*energetici*” (per meglio individuarli rispetto agli altri servizi di pubblica utilità);

Articolo 16

Sostituire il comma 10 con il seguente: “*Fino al rilascio delle nuove concessioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera g, sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, nel rispetto dell'unicità della concessione nell'ambito comunale e con l'esclusione degli ambiti in cui siano pendenti le procedure di cui all'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione*”

di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

Aggiungere il seguente comma 11: “ Il comma 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato e al comma 7 dello stesso articolo le parole “ le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data, sono sostituite da: “ Tutte le altre concessioni idroelettriche scadono alla data prevista al comma 6”

Articolo 18

Se ne chiede l'eliminazione

Articolo 22

Aggiungere al comma 6 dopo la parola “carbone”, la seguente frase: “nonché agli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano”



R. Capicchio

Allegato 2

Parere

Schema di disegno di legge recante "Riforma e riordino del settore energetico"

Conferenza Unificata 1 agosto 2002

L'Unione delle Province d'Italia valuta positivamente l'impegno del Governo di procedere nella direzione del riordino e della riforma della legislazione nel settore energetico, al fine adeguarla alle nuove disposizioni del titolo V, parte II, della Costituzione e alle direttive europee in materia di liberalizzazione del mercato energetico. L'esistenza di un quadro normativo sufficientemente chiaro rappresenta infatti la logica premessa per la creazione di un sistema di produzione e di scambio dell'energia, al tempo stesso più efficiente e più sostenibile.

Nella prospettiva delineata, occorre evidenziare che, al di là della nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di energia, l'art. 118 della Costituzione affida in generale le competenze amministrative ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In tale ambito, un ruolo importante degli enti locali sta nella valorizzazione delle iniziative di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, sia attraverso le attività di pianificazione e di autorizzazione, sia attraverso le società partecipate a livello locale.

Alla luce di queste considerazioni, l'Unione delle Province d'Italia esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante "Riforma e riordino del settore energetico", a condizione che siano accolti i seguenti emendamenti:

all'art. 3, comma 1, lett. e),
sostituire le parole "*impatto paesistico*" con le parole "*Impatto ambientale e territoriale*";

all'art. 5, comma 1,
dopo la parola "*adeguatezza*" sostituire il periodo con il seguente "*ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato e fermo restando quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione e dalle relative norme attuative*";

all'art. 5, comma 2,
aggiungere, alla fine del periodo le seguenti parole "*e le funzioni già trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";

all'art. 6, comma 1, lett. k)
alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole "*d'intesa con la Conferenza unificata, perseguendo anche uno coordinato utilizzo delle risorse finanziarie*";

all'art. 6, comma 2, lett. g)
alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole "*d'intesa con la Conferenza unificata*";

all'art. 6, comma 2, lett. h)
sostituire le parole "*la quantificazione dell'obbligo*" con le parole "*la definizione del quantitativo minimo*";

all'art. 7, comma 1,
sostituire le parole "*Conferenza Bolzano*" con le parole "*Conferenza unificata*".

all'art. 8, comma 3,
sostituire le parole "*quattro enti locali*" con le parole "*sei designati dalla Conferenza unificata in rappresentanza di Regioni ed Enti locali*";

all'art. 9, comma 3,
aggiungere dopo le parole "*con proprio decreto*" le parole "*d'intesa con la Conferenza unificata*";

all'art. 10
dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2 bis "*Il coordinamento e lo sviluppo dei rapporti con i gestori di reti stranieri, le modalità per l'assegnazione delle capacità di trasporto disponibili sull'interconnessione con l'estero sono da definire non oltre il 30 settembre di ogni anno.*";

all'art. 16, comma 2,
sostituire le parole "*il Ministero delle Attività produttive*" con le parole "*l'amministrazione competente, anche su indicazione del Ministero delle Attività produttive*";

all'art. 19, comma 1,
sostituire le parole "*sentita ... Bolzano*" con le parole "*d'intesa con la Conferenza unificata*";

all'art. 21, comma 2,
dopo le parole "*tutela del territorio*" aggiungere le parole "*d'intesa con la Conferenza unificata*";

all'art. 22, comma 1,
aggiungere dopo le parole "*la quota*" la parola "*minima*";

all'art. 22, comma 6,
opprimere l'intero comma

all'art. 23
sostituire il comma 1 con il seguente "*Per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia, l'ENEA, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente, le Regioni e le Autonomie locali stipulano un accordo di programma quinquennale, nell'ambito della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*".



PER COPIA CONFORME

p. 16 FOLLE

- 6 SET 2002

Boelli

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il presente provvedimento detta norme di riordino e riorganizzazione del settore dell'energia, a tutela della concorrenza e dello sviluppo del mercato dell'energia. Si tratta quindi di una sistemazione organica della normativa interessante i diversi settori energetici, anche attraverso la formulazione dei principi fondamentali statali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, alla luce delle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Tale nuova disciplina comporta, com'è ovvio, un riassetto delle funzioni amministrative fra lo Stato e gli enti territoriali, ai quali vengono contestualmente devolute funzioni e compiti amministrativi precedentemente svolti dalle amministrazioni centrali.

In tale contesto, le norme che presentano profili economici sono le seguenti.

L'articolo 8 istituisce un « Osservatorio » a composizione mista che opera come strumento di raccordo tra lo Stato e le regioni; il comma 5 prevede espressamente l'esclusione di qualunque compenso o rimborso per i suoi componenti. La segreteria dell'Osservatorio è assicurata dall'ENEA, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, pertanto il suo funzionamento non necessita di ulteriore copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 10, al comma 1, prevede una norma programmatica volta a promuovere l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale e la conseguente privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione.

Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 20 non comportano maggiori oneri per il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, in quanto si tratta unicamente di semplificazioni del procedimento di verifica e liquidazione dei contributi già stanziati e deliberati.

L'articolo 23 prevede la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza degli usi finali dell'energia. Lo stesso articolo prevede, a decorrere dal 2003, l'utilizzo, a tali fini, di una somma determinata all'interno del contributo annuale stanziato, a favore dell'ENEA, in tabella C della legge n. 448 del 2001, a copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti. La disposizione in esame non comporta, quindi, ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 26 riguarda le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione sono tenuti a versare per le produzioni nazionali di gas (*royalty*) ed è sostanzialmente finalizzato a coordi-

nare il disposto del decreto legislativo n. 625 del 1996 in materia di coltivazione di idrocarburi con le successive norme contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2000 in materia di mercato del gas, fermo restando il relativo gettito per lo Stato, per le regioni e per i comuni derivante da tali concessioni.

Infatti, a causa dell'obbligo di separazione societaria dei soggetti operanti nelle diverse attività del mercato del gas previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2000, ed, a seguito dello sviluppo dei sistemi di trasporto del gas a rete, viene attualmente a mancare la possibilità di stabilire una corrispondenza biunivoca tra la produzione realizzata in una singola concessione di coltivazione e la vendita del gas prodotto in quella concessione. L'attività di vendita riguarda infatti complessivamente sia il gas di produzione nazionale (soggetto al versamento delle *royalty*), sia quello acquistato sul mercato italiano o all'estero. In tal modo non è più possibile per il gas effettuare il versamento delle *royalty* calcolando il valore dell'aliquota dovuta allo Stato come media dei prezzi fatturati per il gas prodotto in una determinata concessione.

Pertanto, per le sole produzioni di gas, con il comma 1 dell'articolo in esame, intervenendo a tutela delle entrate dello Stato, si prevede che il valore unitario dell'aliquota per tutte le concessioni di coltivazione sia calcolato in base al valore medio annuale dell'indice QE del costo della materia prima gas, attualmente determinato ogni bimestre dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito della fissazione delle tariffe per la vendita al mercato dei clienti non idonei (i consumatori con meno di 200.000 metri cubi annui di consumo). Tale parametro di riferimento è stato scelto in quanto verificato corrispondere al valore del prezzo medio effettivamente fatturato dai concessionari negli anni 1999 e 2000. Dato che a partire dal prossimo anno, con l'apertura totale del mercato del gas ed il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo a tutti i consumatori, verrà meno la funzione di determinare tali tariffe, è affidato alla stessa Autorità il compito di continuare la determinazione di tale indice, ai soli fini del calcolo delle *royalty*.

Al comma 2 viene altresì introdotta una semplificazione del procedimento di calcolo delle stesse *royalty*, sostituendo, sempre a parità di gettito, l'attuale complesso meccanismo di detrazioni fisse e variabili riconosciute al concessionario in funzione dei costi di trattamento e trasporto del gas, con un semplice innalzamento della quota di produzione esente da *royalty* per ogni singola concessione, che viene portata da 20 a 25 milioni per le concessioni in terraferma e da 50 a 80 milioni per le produzioni in mare, innalzamento calcolato in modo da mantenere invariato il gettito. In tal modo si ottiene anche l'effetto di incentivare maggiormente le produzioni derivanti da piccoli giacimenti, accrescendo così le possibilità produttive nazionali, rispetto all'attuale detrazione, che non fa differenza tra giacimenti cospicui e campi marginali.

Il nuovo metodo di calcolo sopra descritto, con le disposizioni contenute al comma 3, viene esteso anche al calcolo delle *royalty* per gli anni passati, nei casi in cui non si siano già conclusi i relativi accertamenti e non risulti possibile l'attribuzione di un prezzo fatturato certo al gas di una determinata concessione, come previsto dalla norma previgente.

Con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene altresì semplificata la procedura di verifica per la concessione dell'esonero dal versamento delle *royalty*, per gli anni fino al 1997, in funzione di un determinato ammontare di investimenti in attività di ricerca di idrocarburi, disposto dalla legge n. 9 del 1991, ed attualmente non più operante. Essendo ancora in corso gli accertamenti su tali situazioni pregresse, con pesanti oneri anche a carico dell'amministrazione, si ritiene utile procedere ad una definizione conclusiva delle stesse situazioni, con il concorso del soggetto interessato, prevedendo che i soggetti interessati possano direttamente dichiarare le aliquote eventualmente non corrisposte, versando contestualmente una percentuale di quanto non corrisposto.

Con il comma 6 si istituisce la possibilità che i concessionari possano compensare il debito verso lo Stato derivante dal mancato versamento di tali aliquote con i crediti pregressi della stessa natura, indipendentemente dalla ubicazione delle concessioni di coltivazione nell'ambito del territorio nazionale.

L'articolo 27 prevede la sistemazione in sicurezza di tutti i tipi di rifiuti radioattivi in un apposito sito. Per il 2002, 2003 e 2004 gli oneri connessi alle attività previste dall'articolo in esame sono determinati in 1.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. A detti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando parzialmente, per tale scopo, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

La previsione di spesa riguarda le seguenti principali attività:

1) l'effettuazione di una estesa ricerca su campioni di referenti locali per verificare il grado di percezione del rischio radiologico e per far emergere le soluzioni ritenute utili per lo smantellamento degli impianti nucleari e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, per un importo di complessivi 200.000 euro;

2) la costituzione di un centro di coordinamento nazionale delle diverse esperienze territoriali sul *decommissioning* degli impianti e sulla realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Il centro dovrebbe contribuire alla messa in rete delle principali esperienze nazionali ed internazionali, al controllo dell'andamento delle azioni programmate, ad assicurare ampia pubblicità alle principali decisioni inerenti il settore, a raccogliere istanze e segnalazioni da sottoporre agli organi preposti, per un importo di complessivi 450.000 euro;

3) lo svolgimento di una prima campagna nazionale di informazione sul tema dell'uscita del nucleare che offra conoscenza della dimensione dei problemi sottesi, delle soluzioni per farvi fronte, dei livelli di tutela delle popolazioni e dell'ambiente, del percorso decisionale improntato ad una chiara evidenziazione delle responsabilità nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, per un importo pari a complessivi 2.500.000 euro;

4) la partecipazione alle attività internazionali di cooperazione nella gestione dei rifiuti radioattivi per un importo di 50.000 euro;

5) l'effettuazione delle prime caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito, per un importo pari a 550.000 euro;

6) la predisposizione di studi sull'impatto ambientale del deposito dei rifiuti radioattivi, per un importo di 250.000 euro;

7) l'attivazione delle prime misure di accompagnamento e di integrazione territoriale atte a ridurre l'impatto dell'impianto sul territorio, per un importo pari a 1.000.000 di euro.

La progettazione, la costruzione e la gestione del deposito, di cui è prevista la proprietà statale, nel sito di cui sopra, saranno invece finanziate dagli utilizzatori del deposito attraverso i prezzi e le tariffe per il conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito stesso.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnici-normativi in senso stretto.*A) *Analisi dell'impatto innovativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il disegno di legge in esame rappresenta uno dei primi provvedimenti di iniziativa governativa diretti all'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, così come novellato a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che rimette alla competenza legislativa concorrente le materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Il provvedimento, quindi, contiene i principi fondamentali in materia energetica, ma, parallelamente affianca alla disciplina generale del settore quei principi fondamentali che la Costituzione rimette alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delineando così l'assetto organico e complessivo della materia.

B) *Analisi del quadro normativo.*

Nei suoi assetti portanti il quadro normativo di riferimento è costituito dagli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, dal decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale, dal decreto legislativo n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE, sul mercato interno dell'energia elettrica, pertanto, per quanto attiene all'analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, esso è pienamente compatibile e coerente con le disposizioni comunitarie, i cui principi sono richiamati dall'articolo 1.

C) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.*

Il disegno di legge è diretto ad attuare il nuovo assetto costituzionale assicurando l'ulteriore sviluppo della materia da parte della legislazione regionale.

D) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Non si ravvisano contrasti con tali fonti legislative.

2. *Elementi di drafting e linguaggio normativo.*A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.*

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative e i termini usati sono coerenti rispetto a quelli in uso nel linguaggio tecnico.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti, per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme, con riguardo alle successive modifiche e integrazioni.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento è diretto alla riforma e riordino del settore, si sono quindi introdotte necessariamente modifiche ed integrazioni alla normativa vigente facendo ricorso anche alla tecnica della novellazione.

D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si individuano effetti abrogativi al di fuori di quelli espressamente operati nell'articolato.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

L'intervento normativo si inquadra nel più ampio progetto di accelerare il processo di apertura, razionalizzazione e sviluppo del mercato energetico al fine di potenziarne le capacità e il grado di competitività.

In tale quadro, l'iniziativa si propone di attuare gli articoli 112, 117 e 118 della Costituzione, modificando la vigente normativa per adeguarla al nuovo assetto costituzionale.

I destinatari della normativa, che opera su diversi livelli, sono individuabili negli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, nelle Autorità indipendenti di regolazione, nelle società istituite con il decreto legislativo n. 79 del 1999, negli operatori del settore e da ultimo, ma non ultimi, nei consumatori.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il provvedimento si propone di riformare la vigente normativa di settore, completando la liberalizzazione dei mercati energetici, incrementando l'efficienza del mercato interno, assicurando la sicurezza degli approvvigionamenti, riorganizzando i soggetti operanti in esso.

C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di operatività.

Il provvedimento innova la vigente normativa di settore e si propone di incidere sulle generali condizioni di operatività della normativa stessa, razionalizzando le attività e le procedure previste.

D) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

Ai fini della valutazione dell'impatto della presente disciplina può rilevarsi che essa opera su due piani. Da un lato definisce l'ambito entro il quale potrà essere normato, dalle regioni, il settore energetico, introducendo meccanismi di cooperazione e raccordo fra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica, rideterminando le funzioni amministrative e la loro articolazione a livello locale, introducendo procedure semplificate, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi, dall'altro pone norme programmatiche e precettive nei confronti dei soggetti operanti nel settore. Nel suo totale complesso la normativa potrà contribuire ad accelerare la liberalizzazione dei mercati energetici agevolando, in termini di rapidità, risparmio delle risorse e riduzione dei prezzi, la funzionalità del sistema con evidenti e diretti vantaggi per gli operatori economici, le amministrazioni pubbliche ed i consumatori.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

ART. 1.

(Principi fondamentali).

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge, nonché quelli desumibili dalla legislazione statale vigente fino all'esito del riassetto della legislazione previsto in materia.

2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni inerenti il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto dei trattati internazionali e della normativa comunitaria.

3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua articolazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Regime delle attività del settore energetico).

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, trasformazione, stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente.

2. Le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

3. Le attività di distribuzione di energia, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica possono essere attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

ART. 3.

(Obiettivi generali di politica energetica).

1. Sono obiettivi generali di politica energetica del Paese:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, l'uguaglianza di fruizione ed il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel

territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese ed una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, ed il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire, anche attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza a quelle di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori;

l) favorire ed incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e l'Autorità di regolazione assicurano il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

ART. 4.

(Principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore).

1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione dei prezzi e determinazione delle tariffe, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono, con esclusione di quelli istituiti a tutela dell'ambiente;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, avendo come obiettivo almeno l'equilibrio fra domanda e offerta di energia a livello regionale, prevedendo eventuali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale qualora le esigenze connesse alle attività strategiche richiedano concentrazioni territoriali;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti

le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) il rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

2. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti possono concludere accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nonché eventuali condizioni di fornitura di energia ai clienti dell'area, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

ART. 5.

(Attribuzione delle funzioni amministrative).

1. Le funzioni amministrative nel campo del settore energetico sono attribuite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalle relative norme attuative.

2. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dall'articolo 6 della presente legge, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Esercizio delle funzioni amministrative statali).

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 5, comma 1, sono esercitati dallo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al Ministero dell'interno dalla legislazione vigente;

e) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte petrolifere obbligatorie;

f) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate, con legge statale, di interesse nazionale;

g) la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate, con legge statale, di interesse nazionale;

h) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

i) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

l) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia

mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

m) la fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata »;

n) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

o) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata;

p) la definizione, d'intesa con la Conferenza unificata, dei principi generali per l'articolazione territoriale degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico.

2. Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica per l'adozione dei relativi indirizzi;

b) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

c) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

d) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

e) l'adozione di indirizzi e di misure per salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i

clienti vincolati, nonché garantendo la diversificazione delle fonti energetiche, anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione;

f) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

g) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica;

h) la quantificazione dell'obbligo, a carico di produttori ed importatori, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili nonché le regole generali per la commercializzazione dei « certificati verdi ».

3. Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

b) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

c) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

d) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

e) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

f) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema.

CAPO II

RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON LE AUTORITÀ

ART. 7.

(Meccanismi di raccordo tra amministrazioni).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo Stato e le regioni individuano, anche su segnalazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se le iniziative di cui al comma 1 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

ART. 8.

(Meccanismi di cooperazione e flussi informativi).

1. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, l'Osservatorio permanente sull'energia, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) promuove e favorisce il confronto e lo scambio di informazioni, anche di-

saggragate su base territoriale, tra le diverse amministrazioni ed istituzioni;

b) esamina ed analizza i dati e le informazioni sul sistema energetico nazionale, anche disaggregato per regioni, al fine di valutare il grado di maggiore o minore soddisfacimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; a tale scopo, l'Osservatorio ha diritto di accesso a tutti i dati disponibili presso la pubblica amministrazione, le pubbliche istituzioni, le Autorità di regolazione e gli operatori che svolgono le attività di cui all'articolo 2, fermi restando gli obblighi di riservatezza; i dati raccolti sono comunque riservati e diffusi solo in forma aggregata;

c) segnala alle sedi decisionali competenti gli eventuali aspetti critici che emergano dall'analisi e le opportunità di intervento correttivo, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 o rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4, proponendo eventuali iniziative in merito;

d) elabora con periodicità annuale un rapporto sintetico sullo stato e sull'evoluzione in atto del sistema energetico nazionale, anche disaggregato per regioni, evidenziando eventuali aspetti critici non risolti e lo trasmette ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali, della difesa, al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da persona da lui delegata ed è composto da sedici membri compreso il presidente, di cui uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro per gli affari

regionali, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, cinque designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due designati dalla Conferenza unificata in rappresentanza degli enti locali.

4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive e restano in carica cinque anni.

5. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo a compensi né a rimborsi a qualsiasi titolo a carico dell'Osservatorio medesimo.

6. L'Autorità di regolazione partecipa a periodiche riunioni indette dall'Osservatorio, al fine di assicurare lo scambio dei necessari flussi informativi.

7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale di una segreteria operativa costituita, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). La segreteria è composta da almeno venti esperti interni ed adeguato personale di supporto.

8. I rapporti tra il Ministero delle attività produttive e l'ENEA, per i compiti a questo assegnati dal presente articolo, sono disciplinati da apposita convenzione.

ART. 9.

(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. Il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese e definisce gli indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni alla stessa Autorità attribuite

dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2. Nei casi di mancato esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ovvero di difformità dei provvedimenti adottati rispetto agli indirizzi di cui al medesimo comma, il Governo esercita il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti del presente articolo. A tale fine il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un termine per adottare i provvedimenti dovuti ovvero uniformare agli indirizzi i provvedimenti adottati. Decorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure necessarie e ne è data notizia ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Per l'esercizio dei compiti amministrativi attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto, gli indirizzi necessari a garantire il rispetto dei principi e degli obiettivi indicati agli articoli 1 e 3.

4. Nei casi di mancato esercizio dei compiti di cui al comma 3 ovvero di difformità dei provvedimenti adottati rispetto agli indirizzi di cui al medesimo comma, il Ministro delle attività produttive assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un termine per adottare i provvedimenti dovuti o uniformare agli indirizzi i provvedimenti adottati; decorso inutilmente tale termine, il Ministro adotta con proprio decreto le misure necessarie.

5. Le funzioni consultive attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono esercitate entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di parere formulata dal Ministro delle attività produttive; decorso tale termine, il Ministro provvede comunque all'emanazione degli atti di competenza.

6. I decreti emanati con le procedure di cui ai commi 2 e 4 sono proporzionati alle finalità perseguite.

CAPO III

NORME PER IL COMPLETAMENTO
DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MER-
CATI ENERGETICI AI FINI DELLA TU-
TELA DELLA CONCORRENZA E DEL-
L'UNITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA
DELL'ORDINAMENTO

ART. 10.

(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica).

1. I Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione.

2. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie »;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore »;

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: « coloro che ne abbiano la disponibilità, » sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per il gestore della rete di

trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento, »;

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: « nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati ».

3. I soggetti non titolari di concessioni di cui all'articolo 2, comma 3, che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati hanno diritto, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio di nuove linee, di allocare, in regime di accesso negoziato di cui all'articolo 17 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, una quota dell'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, secondo i seguenti criteri:

a) adeguare il tasso di rendimento del capitale netto investito nelle reti di trasmissione e distribuzione, facendo riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, ai valori rivalutati delle infrastrutture, ed assumendo, quale tasso di rendimento privo di rischio, almeno il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine;

b) trasferire agli utenti, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese elettriche rispetto agli obiettivi definiti attraverso il meccanismo del *price-cap* di cui

all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in misura non superiore a quella trasferita alle stesse imprese;

c) applicare il citato meccanismo del *price-cap*, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore ed applicandolo alla sola componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

ART. 11.

(Terzietà delle reti).

1. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, e comunque le società a controllo pubblico, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 10 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità in regime di accesso negoziato, limitatamente al periodo per il quale tale regime di accesso è consentito.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dalla data stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale).

1. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali di rigassifica-

zione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare in regime di accesso negoziato di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità di rigassificazione e di stoccaggio realizzate, per un periodo di venti anni, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando per la residua quota le procedure di accesso regolato stabilite dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione in Italia di gas naturale, o nel potenziamento delle capacità di trasporto dei gasdotti di importazione esistenti, hanno diritto, nei punti di connessione di tali gasdotti alla rete nazionale, all'allocazione di una quota delle capacità di trasporto pari all'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di venti anni, e in base alle tariffe di trasporto vigenti.

3. La residua quota del 20 per cento delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota del 20 per cento delle capacità dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, sono allocate in base al criterio di merito economico, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il criterio di cui al comma 3 non si applica in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo « *take or pay* » sottoscritti prima della data di entrata in vigore della citata direttiva 98/30/CE.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, a carico dei soggetti che praticano condizioni economiche di offerta del gas difforni da quelle in base alle quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto o di rigassificazione di cui al comma 3.

ART. 13.

(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia).

1. Ferma restando la potestà statale di preventiva programmazione e approvazione dei piani delle opere ai sensi dell'articolo 6, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalla regione competente mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

3. Per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.

4. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 3, dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale.

5. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

6. Resta di competenza delle amministrazioni statali la conclusione dei procedimenti avviati dalle medesime.

7. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

ART. 14.

(Oneri generali del sistema elettrico).

1. Dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente

alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

2. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici.

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distributrici fino al 31 dicembre 2003, ed impartisce disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il rimborso di tali oneri.

ART. 15.

(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni economiche per assicurare un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la

possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera *a*) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

CAPO IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

ART. 16.

(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).

1. Gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa autorizzazione dell'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive in merito al programma temporale di dismissione.

2. L'amministrazione competente, anche su indicazione del Ministero delle attività produttive, nel valutare le domande di autorizzazione di cui al comma 1, ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre che i proprietari cedano gli impianti medesimi per ragioni di copertura del fabbisogno di energia o di sicurezza della rete elettrica.

3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

4. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti vincolati da parte dell'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, n. 79 del 1999, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato possono essere trasferiti all'Acquirente Unico Spa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti ed il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria deliberazione, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: « Con provvedimento » sono inserite le seguenti: « del Ministro delle attività produttive e sentito il parere ».

6. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dalla stessa

data i clienti idonei possono richiedere con comunicazione al proprio distributore, con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno ».

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni dell'Acquirente Unico Spa sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi dell'Acquirente Unico Spa sono definiti dal Ministro delle attività produttive.

8. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

« 4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi sono definiti dal Ministro delle attività produttive ».

9. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e alle imprese distributrici per la fornitura ai clienti finali.

10. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

ART. 17.

(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio del sistema elettrico).

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono emanati indirizzi all'Acquirente Unico Spa affinché assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza per

determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche nonché a quelle svantaggiate.

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, ritira, su richiesta del produttore e previo riconoscimento del prezzo di equilibrio che si forma sul sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia prodotta dagli impianti di potenza inferiore ai 10 MVA.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive.

4. I produttori di energia elettrica possono, anche in compartecipazione con società estere, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti.

5. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura;

d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, con la determinazione, per le isole minori, di una quota minima di energia da immettere in rete prodotta da tali fonti non inferiore al 20 per cento.

ART. 18.

(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 *standard* metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Acquirente Unico Spa, provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare la detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

2. La fornitura di gas naturale di cui al comma 1, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale, per un periodo di un anno rinnovabile per un anno ulteriore.

3. L'attività di cui al comma 1 è esercitata dall'Acquirente Unico Spa, in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle attività produttive da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

5. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono prorogati al 31 dicembre 2003.

ART. 19.

(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti).

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema di stoccaggio di gas di petrolio

liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.

ART. 20.

(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti).

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di nuovi terminali di rigasificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ovunque ubicati.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno,

dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, mediante accordo di programma con gli operatori interessati, l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

3. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

4. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

5. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 3 e 4, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni interve-

nute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

6. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

CAPO V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

ART. 21.

(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli oli minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion », impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli

impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 5 e non superiori a 10 euro per ogni tonnellata di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

ART. 22.

(Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili).

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2012, la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata, in ogni anno, di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione.

2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di «certificati verdi» in quantità pari all'entità dell'inadempienza.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo

3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma 2 è il prezzo massimo dei « certificati verdi » formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da miscela di acqua e carbone.

ART. 23.

(Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia).

1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali del-

l'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

ART. 24.

(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma).

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità; essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

2. Il permesso e la concessione di cui al comma 1 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. L'esito positivo della valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di conferimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

5. Nel caso di concessioni di coltivazione, i termini di cui al comma 4 sono stabiliti in sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

6. Gli atti di cui al comma 1 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire

la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 1 ha effetto di variante urbanistica.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

ART. 25.

(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi).

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione ».

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

ART. 26.

(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come alla media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche simili, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per GJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, riferita ai sei bimestri decorrenti dal 1° luglio dell'anno di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento bimestrale di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione. Nel caso di gas commercializzato senza immissione in rete il valore è stabilito come media ponderale dei prezzi di vendita di tale gas fatturati nell'anno di riferimento ».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al

fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento, e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare ».

3. L'applicazione del metodo di calcolo dei valori unitari dell'aliquota di coltivazione previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 è ammissibile anche per la determinazione del valore delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 625, del 1996, nel caso non risultino tuttora conclusi i relativi accertamenti, e qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2002 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento è sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte, ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato ».

5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi sono autorizzati a compensare il debito verso lo Stato per il valore delle aliquote di prodotto della coltivazione determinato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, con i crediti pregressi della stessa natura, comprensivi di interessi legali.

ART. 27.

(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi).

1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi ivi compresi quelli derivanti da attività sanitarie e ospedaliere, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Gli schemi di decreto sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Le Commissioni si esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza

del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere anche la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

b) attribuire ad un soggetto idoneo la responsabilità di individuare i siti atti alla realizzazione, da parte del medesimo, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;

c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione del deposito nazionale siano definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata;

d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati;

e) assegnare al soggetto di cui alla lettera *b)* i compiti e i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atti a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;

f) prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito, che la proprietà del deposito sia dello Stato e che la gestione dello stesso sia affidata in concessione;

g) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tec-

nologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

h) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

i) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

l) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni;

m) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera *b)*, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2002, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

7. Per gli anni successivi al 2004, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,50



14PDL0034580